**Conto Corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno LXVII** — **Roma — Martedì, 6 luglio 1926** — **Numero 154**



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

**Numero di pubblicazione**

### LEGGI E DECRETI



### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

# LEGGI E DECRETI

**Numero di pubblicazione 1424.**

LEGGE 31 gennaio 1926, n. 1120.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2603, col quale è stata data esecuzione all'Accordo italo-austriaco stipulato in Vienna il 16 luglio 1923, riguardo al trasferimento di sede delle società.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2603, col quale piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato a Vienna il 16 luglio 1923, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, riguardo al trasferimento di sede delle società, e cioè delle persone giuridiche, commerciali ed altre associazioni, escluse le banche e le società di assicurazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

**Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria riguardante le società e cioè le persone giuridiche commerciali ed altre associazioni, escluse le banche e le società di assicurazioni.**

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente federale della Repubblica d'Austria, desiderando di regolare il trasferimento della sede delle società commerciali e di altre imprese, hanno nominato come loro plenipotenziari:

*Sua Maestà il Re d'Italia*:

Il comm. Luca Orsini-Baroni, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà in Vienna:

*Il Presidente federale della Repubblica d'Austria*:

Il dott. Otto Gottlieb Billroth, capo sezione nel Ministero federale delle finanze a Vienna;

i quali, dopo avere scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno stabilito quanto segue:

Art. 1.

Il Governo federale austriaco accorda al Regio Governo d'Italia il diritto di chiedere che le società, le quali esercitano imprese di produzione o di trasporto nel territorio ex austriaco ora appartenente al Regno d'Italia, e che hanno la loro sede nel territorio della Repubblica d'Austria, trasferiscano la loro sede nel territorio del Regno d'Italia.

Art. 2.

Il Regio Governo d'Italia chiederà il trasferimento della sede per le società di produzione o di trasporto soltanto quando esse esplichino la loro attività esclusivamente nelle nuove Provincie del Regno d'Italia, e cioè quando una tale attività non sia svolta nel territorio della Repubblica d'Austria; tuttavia le Alte Parti contraenti convengono che se in Austria esistono stabilimenti secondari delle imprese di trasporto e di produzione, che hanno lo stabilimento principale delle nuove Provincie del Regno d'Italia, per esempio, uffici di spedizione di un'impresa di navigazione, al Governo italiano spetta egualmente il diritto di chiedere il trasferimento dell'intera impresa in Italia.

Il Regio Governo d'Italia dichiara, che esso chiederà il trasferimento della sede soltanto per quelle imprese di produzione o di trasporto, le quali esistevano già al 1° novembre 1918 nelle nuove Provincie del Regno, e che hanno la loro sede nel territorio della Repubblica d'Austria. Questo diritto potrà essere fatto valere al più tardi fino alla fine del dicembre 1923.

Art. 3.

Per le società di produzione il Regio Governo italiano può chiedere, con speciale invito, la loro divisione, nel caso che una parte degli stabilimenti di produzione della società avente sede nella Repubblica d'Austria, si trovi nelle nuove Provincie d'Italia. L'esistenza di stabilimenti secondari in Italia, per esempio, di depositi di una fabbrica di birra, in ispecie la esistenza di aziende commerciali di un'impresa di produzione o di trasporto, che abbia lo stabilimento principale in Austria, non giustifica una tale richiesta. L'art. 2 comma 2°, si applica per analogia.

Quando avvenga la divisione di società, si provvede alla ripartizione del patrimonio e delle riserve sociali fra le nuove società particolari. La divisione delle società segue sulla base del valore reale degli attivi nel giorno della divisione, espresso nella valuta dello Stato, nel quale si trova la vecchia sede. I fondi pensione vengono divisi in rapporto agli emolumenti ed alle mercedi che si dovettero pagare nei due Stati, nei tre anni precedenti alla divisione.

La divisione può avvenire con l'instituzione di società italiane indipendenti, o con la fusione della parte staccata con un'impresa già esistente dello stesso ramo d'affari.

Se per motivi importanti relativi alla natura dell'impresa, appare inopportuna la divisione, potrà in suo luogo effettuarsi, con il consenso dell'Amministrazione federale austriaca, il trasloco della sede nel territorio del Regno d'Italia. In questo caso deve essere determinata la parte del patrimonio e delle riserve spettanti agli stabilimenti, che rimangono in Austria.

I Governi contraenti si obbligano di appoggiare e facilitare, per quanto è possibile, le operazioni riconosciute necessarie ed opportune per l'esecuzione della divisione e di non ostacolare con atti di Governo, in ispecie di natura finanziaria.

Art. 4.

Avvenendo il trasloco della sede o la divisione secondo i precedenti articoli, le società non si pongono in liquidazione.

Del pari non può essere richiesto in tali occasioni un cambiamento nei rapporti di possesso delle quote.

Nei casi previsti negli articoli 1-3 la società, a sua domanda, sarà inscritta nel registro del tribunale competente secondo la nuova sede, ed essa potrà continuare, nella nuova sede, la propria attività, come per lo innanzi, senza che pel fatto del trasloco le possa essere imposto l'adempimento di condizioni diverse da quelle previste nel presente accordo.

Eventuali reclami contro il procedere di una delle Parti contraenti perchè, secondo l'opinione dell'altra parte, contrario ai principi stabiliti in questo accordo, saranno comunicati con tutta sollecitudine all'altra Parte allo scopo di un amichevole componimento.

Art. 5.

Il Regio Governo d'Italia si obbliga di provvedere che al momento della presentazione della richiesta di trasloco di sede o di divisione, ai sensi degli articoli 1-3, siano informati il tribunale austriaco competente per la tenitura del registro di commercio e l'ufficio imposte austriaco competente in base alla sede della società. Nel registro di commercio sarà annotato il progettato trasferimento di sede. Prima di effettuare la cancellazione della società dal registro commerciale austriaco, si procederà alla notificazione dei creditori. Questa si eseguirà mediante pubblicazione della richiesta di trasloco della sede nei giornali ufficiali stabiliti per le pubblicazioni della società. In tale occasione la società dovrà dichiarare che essa è pronta, a richiesta, a soddisfare o garantire tutti i creditori per crediti esistenti al giorno della pubblicazione; che ai creditori è concesso un termine di un mese per la denuncia, che saranno considerati assenzienti al richiesto trasloco quei creditori che non avranno fatto opposizione, entro il termine di un mese, presso la società. La notificazione può omettersi quando la cancelleria federale dichiari ammissibile la cancellazione senza un tale procedimento, oppure quando la società istituisca, in luogo dello stabilimento principale austriaco, fino allora esistente, una succursale; che questa, in quanto necessario, ottenga l'assicurazione di poter esercitare la propria attività e dichiari di assegnare alla succursale stessa il patrimonio fino allora impiegato nell'impresa austriaca. In questi casi alla società spetta il diritto di essere ammessa ad esercitare la propria attività, quando secondo le norme in vigore sia necessaria una tale ammissione.

Osservate che siano tali formalità ed avvenuto che sia effettivamente il trasloco, si procederà alla cancellazione dal registro commerciale austriaco.

Art. 6.

Qualora una società invitata a sottomettersi alla prescrizione indicata negli articoli 1, 2 e 3, non si uniformi nel termine fissato alle condizioni ivi contenute, il Governo che ha richiesto il trasloco di sede o la divisione della società può sospendere l'attività di questa nel proprio territorio.

Art. 7.

L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1-3 avrà luogo anche quando una società di produzione o di trasporto oltre a questa attività principale, ne eserciti un'altra, che però stia in uno stretto nesso con la prima.

Le disposizioni dell'accordo presente trovano applicazione anche alla società in azioni per l'impianto e l'esercizio di alberghi, stabilimenti di cura e bagni a Portorose.

I due Governi potranno prendere accordi caso per caso per l'applicazione delle norme contenute negli articoli 1-3 anche ad altre società che non siano di produzione e di trasporto. Lo stesso vale nei riguardi di quelle delle società di produzione o di trasporto le quali non servono alla produzione od al trasporto e non hanno un diretto nesso con questi rami di affari.

Art. 8.

Tutte le succursali e le altre imprese permanenti di ogni specie, agenzie, ecc., di società estere, alle quali non siano applicabili le precedenti disposizioni, verranno trattate come le società nazionali, in quanto tali società sono ammesse in conformità delle leggi generali vigenti, e degli speciali trattati.

Le due Alte Parti contraenti sono d'accordo in ciò che queste disposizioni si applicano anche nel caso non abbia avuto luogo un accordo nel senso dell'art. 7, comma 3°. Nel corso del procedimento, in base agli articoli 1-5 rimane invariata l'attività della società (compresa quella delle succursali, ecc.).

Art. 9.

Il Governo del Regno d'Italia prende conoscenza che il Governo austriaco considererà come possesso degli appartenenti al Regno d'Italia i prestiti di guerra, che le imprese da trasferirsi nel Regno d'Italia in base al presente accordo hanno denunciato nel controllo del patrimonio della Repubblica Austriaca. Qualora una parte di tale prestito sia stata stampigliata nella Repubblica Austriaca, l'applicazione delle norme contenute nel presente accordo alla società si effettuerà solo allorquando questa consegni delle cedole dell'Amministrazione del debito di Stato austriaco, equivalenti per qualità e valore nominale ai titoli di prestito stampigliati per annullare il contrassegno di controllo ed allo scopo di farle contrassegnare quale possesso di appartenenti al Regno d'Italia.

Nei riguardi delle società da dividersi secondo l'art. 3, ha luogo una ripartizione del possesso del prestito di guerra nello stesso rapporto in cui sono da dividersi in base all'art. 3 il patrimonio e le riserve.

Art. 10.

Le imprese, le quali trasportano la loro sede in base a questo accordo, non devono sottostare, in dipendenza di tale trasferimento, ad alcuna imposta, tassa o gabella e specialmente non sottostanno all'imposta suppletoria ai sensi del paragrafo 96 L. I. P. Questo principio è da applicarsi analogamente anche nel caso di divisione di imprese. Con ciò non è pregiudicato, sia nei riguardi dello Stato in cui ha sede lo stabilimento principale, sia nei riguardi dello stato in cui si trova la succursale, il futuro trattamento fiscale delle riserve, che, dopo la divisione, saranno ripartite fra gli stabilimenti siti nel territorio dei due Stati.

I profitti derivanti dalle operazioni finanziarie dipendenti dalla divisione, non sono soggetti ad imposta, nello Stato nel quale la società aveva originariamente la sua sede, in quanto tali profitti siano accantonati in una riserva straordinaria, da registrarsi quale partita passiva speciale di bilancio, ed in quanto la società rinunci all'eccezione della prescrizione nei riguardi del diritto di commisurazione suppletoria dell'imposta. Nell'altro Stato non sarà nemmeno ammessa una commisurazione di imposta in dipendenza di tali operazioni.

Le imprese di produzione e di trasporto, le quali già prima del 1° novembre 1918 avevano nel territorio di una delle Parti

**contraenti la loro sede, e nel territorio dell'altra una succursale od uno stabilimento, non saranno sottoposte ad alcuna tassa, per la continuazione dell'esercizio di queste aziende e per la parte del loro capitale azionario o delle obbligazioni assegnate a dette succursali o stabilimenti già prima del 1° novembre 1918.**

Dal principio dell'anno censuario successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento della sede, o la divisione della società, le rispettive imprese saranno considerate come società indigene agli effetti dell'accertamento dell'imposta (industriale).

**Art. 11.**

Il Governo austriaco nell'applicazione della propria legge del 4 luglio 1919, *Bollettino Ufficiale* delle leggi dello Stato, n. 353, riguardante il ritiro di monete d'oro e di carte di valore estere, considererà le società le quali trasferiscono la propria sede, in base a questo accordo, come pertinenti al Regno d'Italia.

**Art. 12.**

Le disposizioni di questo accordo valgono, per analogia, anche per quelle società le quali, pur svolgendo nella Repubblica Austriaca una attività di produzione o di trasporto, hanno però la sede nelle nuove Provincie del Regno d'Italia.

**Art. 13.**

In tutti i casi in cui non sarà possibile un accordo nell'applicazione di queste disposizioni, le divergenze saranno regolate da un tribunale arbitrale, composto da un delegato di ciascuna delle Alte Parti contraenti e da un presidente, da nominarsi di comune accordo, o, in caso di mancata intesa, dal Presidente della Confederazione svizzera.

**Art. 14.**

Questo accordo entra in vigore il giorno della sua ratifica. Esso si applica analogamente anche a quelle società, che abbiano eseguito il trasferimento della sede o la loro divisione a sensi di questo accordo, già prima dell'entrata in vigore dell'accordo stesso.

Vienna, li 16 luglio 1923.

*Per il Regio Ministro d'Italia a Vienna*:
GIACINTO AURITI, Regio incaricato d'affari d'Italia.
Dott. OTTO GOTTLIEB BILLROTH, Capo sezione nel Ministero federale delle finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per gli affari esteri*:
MUSSOLINI.

---

Numero di pubblicazione 1425.

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126.

**Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 relativo al riordinamento ed alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, modificato dal R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 23;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'economia nazionale, per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici e per la giustizia e gli affari di culto, per la esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento ed alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI
VOLPI — GIURIATI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1926.*
*Atti del Governo, registro 250, foglio 26.* — COOP

---

**Regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento ed alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.**

TITOLO I.

DEI VINCOLI.

CAPO I.

*Norme per la determinazione delle zone vincolate per scopi idrogeologici.*

Art. 1.

La determinazione delle zone da vincolarsi, a norma del Titolo I, Capo I, Sezione I del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, deve essere preceduta da una ricognizione generale quando si tratti di terreni compresi in un bacino, al fine di accertare le condizioni idrogeologiche di esso e le forme prevalenti di utilizzazione dei terreni e boschi ivi compresi.

Qualora il perimetro dei singoli bacini fluviali si estenda nel territorio di più Provincie, la determinazione delle zone da sottoporre a vincolo idrogeologico potrà farsi separatamente per ciascuna Provincia.

L'applicazione del vincolo può essere limitata anche a singole zone indipendentemente dalla delimitazione generale, semprechè ne sia riconosciuta la necessità o l'urgenza, ed a bacini di torrenti, quand'anche non appartenenti a bacini fluviali propriamente detti.

Art. 2.

Le variazioni da apportarsi alla delimitazione dei confini delle zone proposte per il vincolo, fino a quando le zone stesse non siano stabilite definitivamente, potranno via via

essere indicate con tinte diverse o con chiari segni convenzionali sulla stessa mappa catastale o, in mancanza, sulla stessa carta del Regio Istituto geografico militare, su cui vennero indicate le prime proposte di vincolo.

Art. 3.

I Sindaci, le Giunte comunali e gli Uffici incaricati della conservazione del catasto devono gratuitamente prestarsi a fornire notizie, mostrare mappe e registri, lasciare prenderne copia e farne riduzione in scala diversa agli uffici forestali incaricati dell'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 4.

I reclami contro la proposta di delimitazione della zona da vincolare e le domande di esclusione totale o parziale di terreni dal vincolo, ai sensi dell'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dovranno indicare con esattezza la zona o parte di zona, cui il reclamo o la domanda si riferisce, e le ragioni per le quali si fa opposizione alla proposta di vincolo e si chiede l'esenzione di questo. Qualora tali indicazioni non siano contenute nel reclamo, dovranno risultare da una memoria che sarà allegata al reclamo.

Art. 5.

A mano a mano che i reclami e le domande saranno presentati verranno a cura del Sindaco pubblicati all'albo pretorio del Comune per novanta giorni consecutivi, durante il quale termine gli interessati possono produrre opposizione.

Dei reclami e contro-reclami e delle domande di esclusione dal vincolo la segreteria comunale rilascerà, se richiesta, regolare ricevuta.

Il Sindaco, nel trasmettere al Comitato forestale gli atti di cui agli articoli 4 e 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, potrà accompagnarli con le osservazioni sue e dell'Amministrazione comunale.

Art. 6.

In applicazione dell'art. 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, i richiedenti potranno domandare che si proceda in loro confronto ad un sopraluogo, previo deposito dell'importo delle spese, che sarà restituito in caso di accoglimento del ricorso.

Art. 7.

In tutti i casi nei quali, in seguito a domanda o ricorso, occorra procedere ad accertamenti, il presidente del Comitato stabilirà approssimativamente l'ammontare delle spese per il sopraluogo ed inviterà l'interessato, sia privato che corpo morale, a farne deposito nella tesoreria provinciale; salvo che le spese stesse non siano per legge poste a carico dello Stato.

Compiuta la verifica, il presidente del Comitato liquida definitivamente le competenze.

Qualora la somma depositata risulti insufficiente, il presidente stesso curerà di ottenere dall'interessato il pagamento della differenza; se invece risulti esuberante, disporrà per la restituzione della eccedenza.

Art. 8.

L'interessato, dopo che avrà eseguito il deposito, di cui al l'art. 6, sarà per mezzo del Sindaco o degli Uffici forestali informato tempestivamente del giorno e dell'ora in cui lo accertamento avrà luogo.

Art. 9.

Il Comitato forestale dovrà deliberare in merito alla determinazione della zona da vincolare ed ai reclami, controreclami e domande di esclusione dal vincolo non oltre 180 giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Sindaco.

Trascorso detto termine, il Ministero per l'economia nazionale potrà avocare a sè ogni decisione sull'esame dei ricorsi e sulla determinazione della zona e dei terreni da vincolare.

Le decisioni del Ministero devono essere notificate agl'interessati mediante avviso all'albo del Comune.

Art. 10.

Ricevuta notizia dell'esito dei ricorsi e delle domande, lo Ispettorato forestale invierà al Sindaco dei Comuni interessati due esemplari della carta topografica con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei confini delle zone stesse e dei terreni esclusi dal vincolo, nonchè due esemplari dell'elenco dei detti terreni.

Trascorsi i 15 giorni dall'affissione all'albo, il Sindaco restituirà all'Ispettorato un esemplare della carta topografica e dell'elenco con la dichiarazione del giorno dell'inizio e di quello del termine della pubblicazione.

La stessa dichiarazione sarà apposta all'altra copia della carta topografica e dell'elenco, che dovranno essere conservate nell'archivio municipale.

Art. 11.

Ove l'Ispettore forestale dissentisse dalla deliberazione del Comitato, ne farà motivato rapporto al Ministero per l'economia nazionale, il quale deciderà se sia il caso di ricorrere al Consiglio di Stato, a' sensi dell'art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 12.

L'originale della carta topografica ed i documenti relativi alla determinazione dei terreni vincolati saranno conservati presso l'Ispettorato forestale del ripartimento.

E' data facoltà a chiunque di chiedere ed ottenere, previo pagamento dei diritti dovuti a termini di legge, copie od estratti delle carte topografiche e dei reclami e delle domande di esclusione dal vincolo, nonchè delle relative deliberazioni del Comitato forestale.

Art. 13.

I terreni vincolati per effetto di leggi anteriori all'applicazione del titolo I del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267, i quali, in seguito alla delimitazione definitiva delle zone sottoposte a vincolo, in applicazione delle disposizioni contenute nel titolo stesso, risultassero esclusi da dette zone, s'intenderanno svincolati.

Art. 14.

I proprietari, che, ai sensi dell'art. 13 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, intendono ottenere l'esenzione totale o parziale dei propri terreni dal vincolo e quelli altresì che desiderano essere esentati totalmente o parzialmente dall'osservanza degli obblighi imposti dalle prescrizioni di massima, dovranno inviare domanda al Comitato forestale per il tramite del Sindaco del Comune ove son situati i terreni.

Il Sindaco curerà la pubblicazione delle singole domande all'albo del Comune per un periodo di 30 giorni, trascorso

il quale, le trasmetterà al Comitato forestale con la dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione e con le eventuali sue osservazioni ed opposizioni degli interessati.

La domanda dovrà indicare con esattezza il terreno cui essa si riferisce e le ragioni che la giustificano.

Qualora tali indicazioni non siano contenute nella domanda, dovranno risultare da una memoria che sarà allegata alla domanda.

Art. 15.

Le decisioni del Comitato forestale devono essere notificate agl'interessati a mezzo del Sindaco o dell'Ufficio forestale e pubblicate per 60 giorni all'albo del Comune.

Per i ricorsi contro di esse e per l'ulteriore procedura valgono le norme stabilite nell'ultimo comma dell'art. 4 e nell'art. 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, in quanto trovino applicazione ai singoli casi.

Art. 16.

La trasmissione di atti relativi alle istruttorie disposte dai precedenti articoli dovrà aver luogo nel termine di tre giorni da quando la stessa si renda possibile.

Art. 17.

Ogni qualvolta l'Ispettorato forestale accerti che sono cessate le ragioni dell'esenzione di cui all'art. 13, secondo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, provocherà, con rapporto motivato, dal Comitato forestale una deliberazione che dichiari cessata la esenzione.

Copia di tale rapporto sarà comunicata agli interessati, i quali potranno presentare al Comitato le eventuali loro controdeduzioni nel termine di venti giorni. Il Comitato delibererà dopo che sarà trascorso tale termine.

Art. 18.

Per i terreni e i boschi laterali alle strade di montagna ed ai fiumi e torrenti continueranno ad avere vigore gli articoli 74, 168 e 169 (lett. *c*) della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F*.

CAPO II.

*Prescrizioni di massima e di polizia forestale.*

Art. 19.

Le prescrizioni di massima e di polizia forestale, di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dovranno essere determinate anche per singole parti di provincia, tenendo conto dell'attuale destinazione dei terreni, delle condizioni e dei bisogni locali, esclusivamente in rapporto con gli scopi idrogeologici di cui al titolo I, capo I del R. decreto suddetto.

Sopra tutto esse devono stabilire:

*A*) per quanto riguarda i vari tipi di *boschi*:

*a*) il tempo ed il modo di eseguire i tagli, a seconda che siano fatti a raso, a successive riprese, a scelta o per zone, ed a seconda della specie e dell'età delle piante, con l'intento di assicurare la riproduzione del bosco;

*b*) le norme speciali per i tagli dei boschi sottoposti a vincolo, prevalentemente in considerazione dell'eccessiva pendenza o mobilità del suolo ovvero della loro ubicazione in località molto elevate e di clima molto rigido e dell'eventuale pregiudizio che potrebbe dai tagli derivare ai boschi limitrofi sottoposti a vincoli;

*c*) le regole per i diradamenti nelle fustaie;

*d*) il numero e la qualità di piante che ad uso di matricine devono essere conservate per ogni ettaro di bosco ceduo, sia semplice che composto, al fine di assicurare la disseminazione naturale per la sostituzione delle ceppaie deperienti, quando il proprietario non vi provvede con piantagioni;

*e*) le disposizioni per garentire, dopo il taglio a raso, la rinnovazione artificiale dei boschi di alto fusto e la ricostituzione di quelli deteriorati o distrutti per qualsiasi causa;

*f*) le norme per l'estrazione della resina e per lo scortecciamento degli alberi;

*g*) le norme per il taglio dei rami delle piante, per la raccolta dello strame, delle foglie e dei semi, specie nei boschi deperienti o troppo radi, e per la falciatura dell'erba nei boschi vecchi o novelli, nei casi in cui dette operazioni possono arrecare pregiudizio alla riproduzione;

*h*) le regole per l'impianto e l'esercizio delle carbonaie e per lo sgombro del carbone e del materiale legnoso dal bosco, col fine di evitare danni alla riproduzione;

*i*) le cautele per l'accensione del fuoco nei boschi, per l'abbruciamento delle restoppie nei terreni limitrofi a questi e per la formazione di debbii, fornelli o mòtere, e l'impianto e l'esercizio nei boschi o in prossimità di essi di fornaci da calce, gesso, mattoni, tegole, stoviglie e simili, di fabbriche di pece, catrame, nero di fumo, acido pirolegnoso, potassa, ecc., e di fabbriche e forni in genere e tutte le altre cautele per preservare i boschi dai pericoli degli incendi;

*l*) i provvedimenti da adottare per prevenire ed estinguere gli incendi nei boschi e per ricostituire i boschi danneggiati o distrutti dagli incendi stessi;

*m*) le norme per gli scavi e l'estrazione delle ceppaie secche, di pietre, sabbia, minerali, terra, zolle, torba, eriche, ginestra, erbe e per la raccolta di foglie verdi e secche e di concime, ghiande, faggiuole ed altri frutti e sementi silvestri;

*n*) le norme per l'estrazione del legname dai boschi e la formazione di strade, canali, corridoi, risine, in corrispondenza con quelle contenute negli articoli 152 e seguenti della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, relative alla fluitazione dei legnami;

*o*) le norme per l'esercizio del pascolo in generale e di quello delle capre in particolare;

*p*) i mezzi per prevenire e combattere i danni derivanti dalla diffusione di parassiti animali e vegetali nei boschi e le modalità per la denunzia all'autorità forestale dell'esistenza di questi parassiti;

*B*) per quanto riguarda *i terreni pascolivi*:

le norme per l'esercizio del pascolo e, nel caso di pascoli deteriorati, le restrizioni per conseguire la ricostituzione della cotica erbosa;

*C*) per quanto riguarda i *terreni cespugliati*:

le modalità della soppressione dei cespugli aventi funzione protettiva e quelle per l'utilizzazione di detti cespugli;

*D*) per quanto riguarda i *terreni nudi e saldi*:

le modalità del loro dissodamento e della successiva sistemazione agraria, al fine di evitare la denudazione del suolo e prevenire i danni alla consistenza di questo ed al regolare regime delle acque, allorchè si sia ottenuta la concessione prevista dall'articolo 7 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e salve le speciali condizioni cui, caso per caso, il Comitato abbia subordinato la concessione stessa.

*E*) per quanto riguarda i *terreni a coltura agraria*:

le modalità della loro lavorazione con lo scopo di suddividere le acque, diminuirne la velocità di smaltimento ed allontanare i danni di cui alla lettera *D*).

Le norme di polizia forestale, da stabilirsi per l'applicazione delle precedenti disposizioni, devono essere dirette a prevenire il danno ed a punire l'infrazione di esse anche quando il danno non si sia ancora verificato.

### Art. 20.

Le prescrizioni di cui all'art. 19 devono fornire norme circa i movimenti di terreno, che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi.

Chi intende compiere i lavori suaccennati dovrà farne dichiarazione in tempo utile all'Ispettorato forestale, indicando la data dell'inizio di essi.

L'Ispettorato forestale potrà prescrivere le modalità della esecuzione dei lavori allo scopo di evitare i danni previsti nell'art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Qualora entro 30 giorni dalla dichiarazione l'Ispettorato non avrà prescritto dette modalità i lavori potranno essere senz'altro eseguiti.

### Art. 21.

Le domande di autorizzazione a trasformare i boschi in altre qualità di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione debbono essere presentate al Sindaco del Comune dove è situato il fondo, corredate del tipo del fondo stesso con l'indicazione delle sue pendenze, del territorio in cui è posto, del numero di mappa e dei mezzi con i quali si intende impedire i danni cui la trasformazione può dar luogo.

Il Sindaco fa pubblicare per 15 giorni all'albo pretorio la domanda, e quindi, con le opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni, la trasmette entro 8 giorni all'Ispettorato forestale, che a spese del richiedente, accertate, ove occorra, le condizioni dei luoghi, propone al Comitato le modalità della trasformazione, se si tratti di boschi, e, se si tratti di terreni saldi, le norme che riterrà necessarie qualora quelle contenute nelle prescrizioni di massima non gli sembrino sufficienti.

La risoluzione del Comitato deve essere presa entro 180 giorni dalla data in cui la domanda pervenne all'Ispettorato forestale, deve essere notificata alla parte per mezzo del Sindaco o dell'Ispettorato forestale e pubblicata per 15 giorni all'albo del Comune.

Trascorso detto termine l'interessato può chiedere al Ministero dell'economia nazionale che provveda sulla domanda in luogo del Comitato forestale.

### Art. 22.

Le prescrizioni di cui agli articoli 19 e 20 e le successive eventuali variazioni saranno pubblicate per 15 giorni nei Comuni dove esistono terreni vincolati, con avviso al pubblico della facoltà di reclamare entro il termine di altri giorni 15 dalla data dell'ultimo dì della pubblicazione, spirati i quali il Sindaco ne fa la restituzione al Comitato col certificato della eseguita pubblicazione e coi reclami che gli fossero stati presentati.

Il Comitato rimetterà copia del regolamento, dei reclami e delle osservazioni al Ministero per l'economia nazionale, il quale provvederà successivamente a norma dell'art. 10 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Per la prima applicazione del R. decreto suddetto le prescrizioni di massima dovranno essere pubblicate anteriormente alle carte topografiche delle zone da vincolare.

### Art. 23.

Nei territori delle nuove provincie indicati nel R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 1122, i lavori previsti dall'art. 20 del presente regolamento devono essere autorizzati dall'autorità militare.

Le domande di trasformazione, di cui al successivo articolo 21, non possono esser prese in considerazione se non accompagnate dal nulla osta della stessa autorità.

Le prescrizioni di massima relative ai detti territori dovranno essere preordinate agli scopi previsti dal R. decreto-legge surricordato ed, in quanto considerino il semplice taglio di boschi, imporre la riserva dell'osservanza di speciali norme e modalità da stabilirsi dall'autorità forestale in base ad accordi di massima con quella militare.

## Capo III.

*Procedimento per la revisione dell'estimo dei terreni sottoposti a vincolo.*

### Art. 24.

Agli effetti dell'art. 16 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, l'Ispettorato forestale competente compilerà per ogni Comune un elenco generale delle particelle catastali soggette a vincolo forestale, individuate con i dati del catasto in base al quale si riscuote l'imposta sui terreni, e comunicherà alla Sezione catastale, incaricata della conservazione, per le Provincie dove è attivato il nuovo catasto ordinato con la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie III), ed all'Ufficio tecnico di finanza per le altre una copia di detto elenco ovvero un esemplare della mappa catastale con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate.

Lo stesso Ispettorato indicherà i vincoli e le limitazioni imposte a ciascuna particella, e la data o le date in cui vi fu assoggettata.

Ogni qualvolta si modifichino o si tolgano i vincoli e le limitazioni imposte a particelle già comprese nell'elenco generale sopra indicato, o si assoggettino al vincolo forestale altre particelle, l'Ispettorato forestale ne darà comunicazione alla Sezione catastale od all'Ufficio tecnico di finanza.

### Art. 25.

La Sezione catastale o l'Ufficio tecnico di finanza, ricevuto l'elenco o la mappa, esaminerà:

*a*) per quali particelle fu già tenuto conto degli effetti del vincolo nella formazione del catasto;

*b*) per quali, fra le rimanenti particelle, i vincoli e le limitazioni imposte, tenuto conto della qualità e classe loro assegnata in catasto, non producono un'effettiva diminuzione di reddito;

*c*) per quali invece deve provvedersi alla revisione degli estimi.

Questa revisione sarà fatta dalla Sezione catastale o dall'Ufficio tecnico di finanza con gli stessi criteri seguiti nella formazione del catasto in vigore nella Provincia, accertando sul luogo le condizioni delle particelle vincolate.

### Art. 26.

Compiute le operazioni di cui nell'articolo precedente, la Sezione catastale o l'Ufficio tecnico di Finanza, contrappone ad ognuna delle particelle comprese nell'elenco o segnate nella mappa la dichiarazione che degli effetti del vincolo fu già tenuto conto nella formazione del catasto, nel caso di cui nella lettera *a*); la dichiarazione che i vincoli e le limitazioni imposte non producono diminuzione del reddito, nel caso di cui nella lettera *b*); e la qualità e classe stabilita in seguito alla revisione, nel caso di cui nella lettera *c*).

L'elenco o la mappa così completati saranno trasmessi al Sindaco per mezzo dell'Intendenza di finanza, affinchè sia-

no pubblicati nell'albo del Comune per un periodo di 60 giorni. Contemporaneamente, con apposito manifesto, si avvertiranno i possessori che entro quel termine hanno facoltà di ricorrere contro i risultati degli accertamenti fatti dall'Amministrazione finanziaria agli effetti dell'art. 16 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Il manifesto sarà pubblicato all'albo comunale e vi rimarrà continuamente affisso durante il tempo accordato per la presentazione dei reclami. Sarà affisso anche nelle frazioni del Comune e negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali e se ne ripeterà la pubblicazione in ogni giorno festivo o di mercato del periodo di tempo suindicato.

Art. 27.

I reclami contro gli accertamenti fatti dall'Amministrazione finanziaria, agli effetti dell'art. 16 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dovranno essere presentati, o direttamente o per mezzo del Sindaco, all'ufficio che eseguì l'accertamento, che li trasmetterà all'Intendenza di finanza, accompagnandoli con le sue osservazioni e proposte.

L'Intendenza decide sui reclami in prima istanza. Le sue decisioni saranno notificate agli interessati i quali, entro il termine perentorio di 45 giorni, potranno ricorrere al Ministero delle finanze, che decide in via definitiva.

Definiti i reclami, i risultati della revisione saranno introdotti in catasto con le norme stabilite per le variazioni accertate durante le verificazioni periodiche.

Art. 28.

Qualora i possessori interessati nei reclami sollevassero eccezioni sulla consistenza dei beni soggetti al vincolo, o per omissione di particelle effettivamente vincolate o per inclusione di particelle non vincolate, l'Ufficio tecnico di finanza o la Sezione catastale ne dà partecipazione all'Ispettorato forestale, perchè provveda alle eventuali rettifiche. Contro il nuovo accertamento dell'Ispettorato forestale è ammesso ricorso al Comitato forestale della provincia, il quale dovrà statuire sulla controversia entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, della risoluzione definitiva del quale sarà data notizia mediante mappe od elenchi suppletivi alla Sezione catastale od all'Ufficio tecnico di finanza per gli ulteriori provvedimenti agli effetti dell'art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

CAPO IV.

*Norme per l'applicazione di vincoli sui boschi per scopi speciali.*

Art. 29.

Le domande dirette ad ottenere l'imposizione di vincoli sui boschi per le ragioni previste dal 1° comma dell'art. 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 dovranno dai Consigli provinciali o comunali e dagli Enti e privati interessati essere inviate al presidente del Comitato forestale, il quale ne farà eseguire la pubblicazione nei Comuni nel cui territorio esistono i boschi contemplati nelle domande stesse e nel modo stabilito nel 3° comma dell'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Alle domande deve unirsi la descrizione sommaria dello stato di vegetazione del bosco coll'indicazione delle specie in esso dominanti, uno schizzo geometrico del bosco con i suoi confini e con l'indicazione dei terreni, costruzioni od abitati che si vogliono difendere.

Qualora venga chiesto il vincolo per le condizioni igieniche locali il presidente del Comitato provocherà il parere del Consiglio sanitario provinciale.

Art. 30.

Il pregiudizio economico, per il quale, a norma dell'ultimo comma dell'art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si può chiedere compenso, potrà essere preso in considerazione solo nel caso che per l'osservanza di un piano economico, o, in mancanza di questo, per la consuetudine locale dei tagli, questi cadano nel periodo della sospensione o del divieto.

Art. 31.

Riconosciuta da parte del Comitato forestale la necessità del vincolo sui boschi, per le ragioni previste dal 1° comma dell'art. 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, le forme e le modalità del godimento di questi saranno stabilite dal Comitato stesso su proposta dell'Ispettorato forestale.

Contro la determinazione delle forme e delle modalità di godimento del bosco è ammesso ricorso al Ministero per l'economia nazionale entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Detto ricorso non avrà effetto sospensivo.

CAPO V.

*Procedura per la determinazione dell'indennizzo.*

Art. 32.

Avuta comunicazione dal Comitato forestale della imposizione del vincolo sui boschi, nei casi previsti dal 1° comma dell'art. 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, od informato delle disposizioni prese dalle Amministrazioni interessate circa l'imposizione del vincolo sui boschi, nei casi previsti dal 2° comma dell'articolo citato, l'Ispettorato forestale inviterà presso la propria sede i proprietari o possessori dei boschi e i rappresentanti degli Enti o delle Amministrazioni ed i privati che promossero l'imposizione del vincolo per un accordo sull'ammontare dell'indennizzo.

Qualora questo od altri tentativi di accordo non avessero effetto, inviterà i proprietari e possessori suddetti e gli Enti o le Amministrazioni od i privati di cui sopra a designare i propri arbitri nel termine che crederà di stabilire, ma in ogni caso non oltre il 30° giorno dall'invito.

Quando in uno stesso Comune si sottopongano contemporaneamente a vincolo molte piccole proprietà costituenti uno o più corpi boschivi, ovvero un bosco sia oggetto di comunione a qualsiasi titolo, i proprietari o comproprietari sono convocati con lo invito di cui sopra anche per procedere alla nomina di unico arbitro, dovendosi fare un solo giudizio per tutti i boschi posti nello stesso Comune o cadenti nella comunione. Se nella prima riunione non interviene almeno la metà degli invitati, sarà indetta colle stesse forme una seconda riunione nella quale, se non interviene almeno il terzo, la scelta dell'arbitro ha luogo d'ufficio. Anche d'ufficio sarà provveduto qualora gli intervenuti in numero della metà, nella prima riunione, o del terzo nella seconda, non concordino la scelta dell'arbitro.

Art. 33.

La comunicazione dei nomi degli arbitri sarà fatta all'Ispettorato forestale, il quale, nel caso di mancato accordo tra gli arbitri delle parti, provocherà dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui si trova il bosco, la designazione del terzo arbitro ed eventualmente anche dell'arbitro non nominato da qualcuna delle parti.

Art. 34.

Nel dare comunicazione del nome dell'arbitro, le parti dichiareranno, per quanto è prescritto dall'ultimo comma dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, se intendono che il Collegio arbitrale decida come amichevole compositore.

Questa dichiarazione delle parti potrà essere fatta collettivamente o individualmente, ma prima della costituzione del Collegio arbitrale, e deve essere comunicata all'Ispettorato forestale per la trasmissione al presidente del Collegio.

Art. 35.

Gl'inviti per la costituzione del Collegio arbitrale sono fatti dall'Ispettorato forestale.

Il Collegio fisserà la sua sede presso la Pretura del Mandamento in cui si trovano i boschi o la maggior parte di essi e sarà assistito dal cancelliere della Pretura che assumerà le funzioni di segretario.

Art. 36.

Le parti possono comparire personalmente o per mezzo di mandatari speciali ed hanno facoltà di presentare documenti, memorie e conclusioni al giudizio degli arbitri, nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal Collegio arbitrale.

A cura dell'Ispettorato forestale saranno comunicati al Collegio arbitrale gli atti ed i documenti relativi all'imposizione del vincolo ed alle limitazioni al godimento del bosco, nonchè tutti i chiarimenti di cui il Collegio stesso facesse richiesta.

Art. 37.

Il Collegio arbitrale stabilirà preventivamente le forme ed i termini del giudizio e potrà delegare ad un componente di esso atti d'istruzione.

Art. 38.

La sentenza dovrà contenere, oltre tutti gli elementi richiesti dalla legge:

a) l'esposizione sommaria del procedimento compiuto e degli atti d'istruzione occorsi;

b) i criteri della stima definitiva.

Nel dispositivo deve determinarsi l'indennizzo stabilito per ciascun bosco nel caso di vincolo su boschi appartenenti a più proprietari.

Art. 39.

L'originale della sentenza è depositato nella Cancelleria della Pretura, nei modi e termini indicati dall'art. 24 del Codice di procedura civile.

Il cancelliere curerà la custodia degli atti del procedimento e la restituzione alle parti degli atti e dei documenti di loro appartenenza; avvenuto il deposito della sentenza, ne darà notizia alle parti od ai loro rappresentanti per mezzo dell'ufficiale giudiziario della Pretura.

L'originale dell'atto di notificazione dovrà essere unito alla sentenza.

Art. 40.

Gli arbitri ed il segretario avranno diritto alle indennità ed ai rimborsi delle spese di viaggio stabiliti dall'art. 187 del presente regolamento.

Le spese relative, nonchè quelle del giudizio e le tasse di registro della sentenza sono a carico del proprietario o possessore quando l'indennità stabilita non supera quella già offerta.

Negli altri casi le spese sono tassate nella sentenza e in essa ne è pure stabilito il riparto proporzionale, con riguardo alle circostanze di ciascuna controversia.

CAPO VI.

*Valutazione delle piante tagliate*
*o del danno arrecato per l'applicazione delle pene pecuniarie.*

Art. 41.

La valutazione delle piante destinate a crescere ad alto fusto e dei polloni dei cedui tagliati in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale od alle disposizioni impartite dalle autorità di cui al comma 2° dell'articolo 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sarà fatta prendendo per base il valore di mercato del legname della stessa specie di quello tagliato, tenuto conto dell'uso migliore cui potrebbe essere destinato il legname stesso, senza alcuna deduzione di spese di abbattimento e trasporto.

Tale valore sarà determinato in base alla media dei prezzi nei mercati più prossimi alle zone boscose della Provincia.

Per le piante destinate a crescere ad alto fusto il valore, determinato come nei precedenti commi, non potrà in niun caso essere inferiore al doppio del costo del reimpianto.

Art. 42.

Qualora le ceppaie delle piante abusivamente abbattute fossero state distrutte, il diametro di queste ultime si determinerà sopra piante che, a giudizio del verbalizzante, si reputeranno essere nelle condizioni di quelle distrutte.

Analogamente si procederà nel caso di distruzione di ceppaie nei boschi cedui.

Art. 43.

Il Comitato, su proposta dell'Ispettorato forestale, procederà alla formazione di tariffe dei prezzi di mercato, da servire di base per l'applicazione delle pene pecuniarie per le contravvenzioni accertate nella rispettiva Provincia.

Le tariffe per le piante destinate a crescere ad alto fusto saranno compilate per ciascuna specie o gruppi di specie, e determineranno, per ogni classe di diametro, misurato a metri 1,30 da terra, il valore medio attribuito a ciascuna pianta.

Le tariffe per i boschi cedui saranno compilate determinando per ciascun assortimento la media dei prezzi di mercato.

Art. 44.

Qualora si verificassero nei prezzi medi di mercato variazioni in più od in meno superiori ai 25 per cento, il Comitato forestale provvederà a rettificare le tariffe di cui al precedente articolo, per metterle in armonia con i nuovi prezzi medi.

Le tariffe saranno allegate alle prescrizioni di massima e di polizia forestale e le variazioni saranno pubblicate per 15 giorni nei Comuni dove esistono boschi vincolati.

Art. 45.

Per i danni arrecati mediante scorzamento, scapezzamento, recisioni di rami, incisioni e amputazioni di radici, incendi, pascolo ed altri, quando possa derivarne il totale de-

perimento delle piante, se ne farà la valutazione come se queste fossero state tagliate e si procederà in conformità del disposto degli articoli precedenti secondo che trattisi di piante d'alto fusto o di polloni di ceduo.

Quando non siavi luogo a temere il totale deperimento delle piante, si calcolerà il danno in una percentuale del valore delle piante stesse, determinato come all'art. 41, la quale però in niun caso potrà essere inferiore al prezzo, sul più prossimo mercato di consumo, delle materie asportate o distrutte: ramaglie, resina, fogliame secco e verde, strame, terriccio, ecc.

Analogamente il valore del danno sofferto dal soprassuolo boschivo per pascolo abusivo non potrà in niun caso esser calcolato in misura inferiore al prezzo, che, sul più prossimo mercato di consumo, avrebbe la quantità di fieno normale corrispondente all'alimento consumato dal bestiame pascolante. Detta quantità dovrà computarsi per ciascun giorno, e sua frazione, di pascolo abusivo partendo da un minimo variabile:

da kg. 10 a kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;

da kg. 5 a kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;

da kg. 1.5 a kg. 2 di fieno normale per ogni ovino o caprino.

## CAPO VII.

### *Norme per la conciliazione delle contravvenzioni.*

#### Art. 46.

Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, gli agenti forestali dello Stato, nonchè le guardie particolari nominate dai Comuni, dai Corpi morali e dai privati secondo le norme contenute nell'art. 44 del testo unico di leggi 31 agosto 1907, n. 690, devono, a norma di legge, trasmettere all'Ispettorato forestale un esemplare del processo verbale delle contravvenzioni alle disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3267 da essi accertate.

Qualora l'infrazione alle disposizioni del R. decreto suddetto importi anche un reato previsto da altre leggi e perseguibile d'ufficio, gli ufficiali ed agenti scopritori dovranno trasmettere un esemplare del processo verbale anche all'autorità giudiziaria, per il procedimento a norma di legge, indipendentemente dall'esperimento di conciliazione della contravvenzione forestale da parte dell'autorità forestale.

Quando la contravvenzione sia stata commessa da amministratori del Comune, l'Ispettorato forestale dovrà darne immediatamente avviso al prefetto od al sottoprefetto.

#### Art. 47.

Gli agenti dei Comuni e degli altri Enti e quelli dei privati possono, per la trasmissione dei verbali, valersi del tramite dei Sindaci.

#### Art. 48.

L'Ispettore capo forestale, ricevuto il processo verbale della contravvenzione, darà corso immediatamente all'esperimento di conciliazione a norma dell'art. 36 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

L'invito a versare la somma dovuta a titolo di pena può essere fatto contemporaneamente alla notificazione del verbale di contravvenzione.

La conciliazione per danni, mercè l'intervento dell'Ispettore forestale, può aver luogo solo nel caso che si provveda alla conciliazione della contravvenzione e dovrà essere proposta nel termine assegnato per la domanda di conciliazione di questa.

All'accordo delle parti potrà addivenirsi anche mediante semplice corrispondenza epistolare.

#### Art. 49.

Le disposizioni contenute nei due articoli precedenti valgono anche per le contravvenzioni commesse nelle foreste demaniali dello Stato; però nell'ipotesi di conciliazione per danni l'Azienda del demanio forestale potrà farsi rappresentare dall'Ispettore capo del ripartimento.

#### Art. 50.

Il contravventore che intende avvalersi del beneficio della conciliazione potrà presentarsi all'Ispettorato forestale nel termine assegnatogli, esibendo la quietanza rilasciatagli dall'ufficio del Registro della sede del ripartimento o la ricevuta del vaglia postale intestato all'ufficio stesso, comprovante il versamento dell'ammenda da lui dovuta.

Egli potrà altresì inviare all'Ispettorato forestale la quietanza o la ricevuta del vaglia con la domanda di conciliazione redatta in carta libera.

Nel caso che il versamento della somma dovuta venga fatto con vaglia postale, le spese relative saranno prelevate dall'ammontare dell'ammenda.

Gli uffici del Registro sono autorizzati a ricevere il versamento dell'ammenda dietro esibizione dell'invito alla conciliazione, fatto al contravventore dall'Ispettorato forestale.

#### Art. 51.

Avvenuta la conciliazione, l'Ispettore capo forestale ne informerà l'ufficio del Registro comunicandogli il nome degli agenti scopritori della contravvenzione, per la corresponsione della quota di premio ad essi dovuta.

Invierà inoltre la ricevuta del vaglia postale quando il contravventore siasi valso di questo mezzo per il pagamento dell'ammenda.

#### Art. 52.

Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 24, 25 e 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, l'Ispettore capo forestale redigerà processo verbale della conciliazione e, qualora questa sia avvenuta anche per i danni, lo farà constatare nel verbale suddetto.

#### Art. 53.

In uno speciale registro, da tenersi in corrente a cura dell'Ispettorato forestale, dovranno annotarsi i processi verbali di contravvenzione e quelli di conciliazione, ovvero la notizia della comunicazione del verbale di contravvenzione all'autorità giudiziaria, qualora la conciliazione non abbia avuto luogo.

In uno schedario dovranno essere riportati i nomi dei contravventori con la data della contravvenzione ed il riferimento alle pagine del registro.

#### Art. 54.

La notificazione del verbale di contravvenzione e degli atti relativi alla conciliazione è fatta dai messi comunali.

Per tale notificazione non è dovuta alcuna retribuzione. Tuttavia, qualora i messi comunali debbano trasferirsi ad

una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla sede municipale, loro compete un'indennità da liquidarsi secondo la tariffa stabilita per gli ufficiali addetti agli uffici di conciliazione.

La spesa all'uopo occorrente è a carico dello Stato.

## TITOLO II.

### SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTI DEI TERRENI MONTANI.

### CAPO I.

*Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani.*

§ 1. — *Compilazione e approvazione dei progetti e pubblicazione degli elenchi dei terreni da sistemare.*

#### Art. 55.

Tra le opere di sistemazione dei bacini montani, di cui all'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dovranno comprendersi i lavori di difesa contro la caduta di valanghe e le opere di difesa degli abitati, necessariamente coordinate alla sistemazione generale di un bacino.

#### Art. 56.

Nei progetti di sistemazione dei bacini montani potranno essere compresi, quando concorrano in tutto o in parte ai fini di essa, i lavori di sistemazione agraria di cui all'art. 52 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ed i lavori di raccolta e ritenuta delle acque per l'utilizzazione di queste a scopi d'irrigazione e di forza motrice.

In relazione ai vantaggi pubblici che da questi altri lavori si possono conseguire, potrà essere ammessa una spesa anche maggiore di quella occorrente per raggiungere con opere diverse le finalità della sistemazione.

Nei progetti potranno poi essere studiate, con allegati a parte, le opere accessorie di raccolta e ritenuta delle acque.

#### Art. 57.

Qualora le opere di cui agli articoli precedenti riguardino terreni inclusi nei comprensori da trasformare in applicazione del R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753, i relativi progetti saranno comunicati a scopo di coordinamento al Comitato, di cui all'art. 14 del R. decreto-legge suddetto, ed eseguiti con precedenza su quelli che riguardano altre opere, ove non siano comprese in bacini già in corso di sistemazione.

#### Art. 58.

La determinazione dei perimetri dei bacini montani nei quali dovranno eseguirsi le opere previste negli articoli precedenti, sarà fatta con decreto o con decreti Reali successivi, su proposta dei Ministri dell'economia nazionale e dei lavori pubblici, sentita la seconda Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I progetti esecutivi delle dette opere saranno compilati dagli uffici del Genio civile e da quelli dell'Ispettorato forestale secondo la competenza stabilita in applicazione dell'art. 43 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nel senso che rientrino nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, anche per la esecuzione, quelle opere idrauliche che ricadono nell'alveo principale del torrente e dei maggiori affluenti e nel cono di deiezione, e che abbiano per iscopo la regolazione della pendenza, il conseguente disciplinamento dei depositi dei materiali e quindi il miglioramento del regime idraulico.

L'approvazione di detti progetti avrà luogo con decreto dei Ministri interessati e secondo le norme vigenti per le rispettive amministrazioni.

Per le nuove Provincie si riterranno esecutivi, agli effetti del precedente comma, i progetti dei lavori di sistemazione dei torrenti che ottennero l'approvazione a norma delle disposizioni ivi vigenti prima dell'entrata in vigore del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

#### Art. 59.

Per i lavori da eseguirsi dall'Ispettorato forestale dovranno indicarsi in una planimetria ed in un elenco i terreni, siano o no sottoposti al vincolo, da rimboschire e da restituire a bosco, e quelli nei quali il rinsodamento potrà essere limitato all'inerbamento semplice o alla esclusione temporanea del pascolo, o alla creazione di pascoli alberati, sottoposti per una disciplinata pastorizia a vincoli stabiliti, caso per caso, dalla predetta autorità.

Gli elenchi potranno essere fatti a zone successive qualora ne sia riconosciuta l'opportunità.

#### Art. 60.

Per i lavori da eseguirsi dagli uffici del Genio civile in zone diverse da quelle da sistemare a cura dell'Ispettorato forestale dovranno essere osservate, per la determinazione dei terreni, nei quali devono eseguirsi le opere, e per la pubblicità dei progetti e degli elenchi, le disposizioni contenute negli articoli 45 e 46 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nei soli casi nei quali la esecuzione delle opere implichi l'imposizione di vincoli al godimento dei detti terreni.

#### Art. 61.

Per le notificazioni degli elenchi dei terreni da sistemare, fatte dai messi comunali, si applicheranno le norme dell'art. 54 del presente regolamento.

#### Art. 62.

In applicazione dell'art. 46 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, i ricorrenti potranno chiedere che si proceda in loro confronto in conformità di quanto è stabilito nell'art. 7 del presente regolamento.

§ 2. — *Espropriazioni ed occupazioni temporanee.*

#### Art. 63.

Per i terreni dei quali è prevista l'occupazione l'Azienda del demanio forestale esaminerà la convenienza dell'acquisto o dell'espropriazione di essi.

Qualora per l'esecuzione dei lavori si ritenga sufficiente l'occupazione temporanea, l'Amministrazione interessata inviterà i proprietari o possessori di terreni alla consegna di essi.

Nel caso che costoro non si presentino o si rifiutino di firmare il verbale di occupazione, questo sarà sottoscritto da due testimoni e pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.

Il verbale di occupazione deve contenere una descrizione dello stato in cui si trovano i terreni e dei loro confini.

#### Art. 64.

Per la liquidazione dell'indennità da corrispondersi ai proprietari di terreni compresi nei bacini da sistemare in conformità di quanto è disposto negli articoli 50 e 51 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, valgono le norme sta-

bilite negli articoli 32 e seguenti del presente regolamento, intendendosi però sostituito l'ufficio del Genio civile a quello forestale qualora l'indennizzo si riferisca all'esecuzione di lavori di esclusiva competenza del Genio civile.

Art. 65.

L'Amministrazione interessata, prima di promuovere la convocazione del Collegio arbitrale, tenuto conto della natura dei lavori e dell'interesse in essi predominante, designa un rappresentante unico dell'Amministrazione dei lavori pubblici e di quella forestale.

§ 3. — *Gestione e collaudo dei lavori.*

Art. 66.

I lavori cui deve provvedere direttamente l'Amministrazione forestale sono di regola eseguiti in economia.

Gli uffici del Genio civile provvedono alla gestione dei lavori di loro competenza con le norme del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni. I lavori stessi possono eseguirsi in economia con le norme del capo 4° del regolamento predetto.

Art. 67.

Il collaudo nei riguardi tecnici e contabili dei lavori di competenza dell'Amministrazione forestale, anche allo scopo di accertare se l'impianto del bosco può ritenersi assicurato e considerarsi perciò stesso redditizio agli effetti del 3° comma dell'art. 50 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, verrà compiuto con le norme del regolamento sulla contabilità dell'Azienda del demanio forestale dall'Ispettore forestale capo del ripartimento ed eccezionalmente, qualora il Ministero per l'economia nazionale lo ritenga opportuno, da un Ispettore superiore forestale.

Per il collaudo dei lavori di competenza del Genio civile saranno seguite le norme del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni.

Art. 68.

Il funzionario incaricato del collaudo notifica agli effetti dell'art 53 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, con avvisi da affiggersi per quindici giorni nell'albo del Comune o dei Comuni interessati, il giorno in cui, successivamente alla pubblicazione degli avvisi stessi, inizierà le operazioni di collaudo.

§ 4. — *Riconsegna dei terreni ai privati.*

Art. 69.

Approvato l'atto di collaudo, l'ufficio che ha eseguito i lavori procede a termini e per gli effetti dell'art. 53 del R decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, alla riconsegna dei terreni occupati temporaneamente.

Questa deve risultare da apposito verbale sottoscritto dai funzionario e dai proprietari o possessori interessati, i quali devono essere invitati ad intervenire o, in loro assenza, o rifiuto a sottoscrivere, da due testimoni e contenere una descrizione delle condizioni, nelle quali si trovano i fondi riconsegnati, e dei loro confini.

Qualora i proprietari o possessori interessati, sebbene invitati, non intervengano alla riconsegna o si rifiutino di firmare il relativo verbale, questo verrà pubblicato per 15 giorni all'albo del Comune.

Art. 70.

I proprietari o possessori non intervenuti e che non abbiano firmato il verbale di riconsegna possono entro detto termine presentare all'ufficio competente le loro osservazioni, sulle quali decide definitivamente il Ministero per l'economia nazionale.

Trascorso detto termine e salvo le decisioni del Ministero sulle osservazioni di cui sopra, la riconsegna diventa definitiva rispetto a tutti i proprietari o possessori e per ogni effetto di legge e cessa qualunque obbligo dell'Amministrazione al pagamento delle indennità per le occupazioni.

Art. 71.

Le dichiarazioni di rinuncia alla riconsegna dei fondi rimboscati e sistemati devono indicare il prezzo di cessione.

Dette dichiarazioni sono trasmesse dall'Ufficio forestale competente al Ministero per l'economia nazionale, il quale decide ai sensi dell'art. 53 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Finchè non sono intervenute le decisioni del Ministero permangono a carico del proprietario o possessore gli obblighi derivanti dalla riconsegna.

Art. 72.

Se non è accettata la rinunzia alla riconsegna o se comunque il proprietario o possessore stesso non riprenda materialmente in consegna il fondo, l'Amministrazione forestale può continuare a tenerlo, ponendo a carico di lui le spese di gestione.

§ 5. — *Conservazione e manutenzione delle opere.*

Art. 73.

Agli effetti dell'art. 56 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, le opere che non siano state direttamente eseguite dall'Amministrazione dello Stato, saranno consegnate, dopo l'approvazione del collaudo finale, all'ufficio del Genio civile o all'Ispettorato forestale competenti.

Le perizie per la custodia e manutenzione delle opere d'arte, di cui al comma precedente, sono compilate al principio di ogni esercizio finanziario ed approvate dal Ministero competente.

Alla scadenza di ogni esercizio finanziario si procede alla liquidazione delle spese di custodia e manutenzione delle opere d'arte occorse durante l'esercizio stesso. La liquidazione è fatta dall'ingegnere capo del Genio civile o dall'Ispettore capo del ripartimento forestale ed è approvata dal Ministero, dal quale i funzionari suddetti dipendono, che ne trasmette copia agli enti interessati ed al Ministero delle finanze per i rimborsi.

Art. 74.

Nelle nuove Provincie le opere eseguite e da eseguirsi, in forza delle leggi dell'ex impero austro-ungarico, saranno, per ogni singolo bacino, date in consegna agli Enti che, a norma delle dette leggi, hanno l'obbligo di provvedere alla custodia e manutenzione di esse, ferme restando le disposizioni relative alla misura dei contributi che, per la detta manutenzione, sono stabilite dall'articolo 56 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

§ 6. — *Concessione dell'esecuzione dei lavori.*

Art. 75.

I proprietari, che soli o riuniti in consorzio, intendano che la razionale sistemazione agraria dei loro terreni com-

presi nel perimetro dei bacini montani sia prevista nei progetti di sistemazione, dovranno dichiarare di assumerne l'esecuzione a norma degli articoli seguenti non oltre il periodo della pubblicazione delle carte e degli elenchi di cui all'art. 46 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 76.

I proprietari che soli o riuniti in consorzio intendano valersi delle facoltà di cui agli articoli 52 e 55 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, devono presentare nel termine indicato nell'articolo precedente la relativa domanda all'Ispettorato forestale, il quale la trasmetterà al Ministero per l'economia nazionale.

Quando la domanda di concessione è presentata da un Consorzio, dovrà allegarsi copia dell'atto costitutivo di esso ed il verbale dell'assemblea o del Consiglio di amministrazione autorizzante la presentazione della domanda stessa.

Qualora non ostino ragioni tecniche potrà essere concessa a consorzi ed a singoli proprietari solo la parte dei lavori di loro interesse.

Per la costituzione, capacità e funzionamento dei consorzi di cui sopra, varranno le norme stabilite dagli articoli 79 e seguenti del R. decreto surricordato; però l'atto costitutivo di esso ed il suo statuto, salvo i casi di cui al secondo comma del detto articolo 79, devono essere approvati dal Prefetto ovvero dal Ministero per l'economia nazionale se i terreni nei quali devono compiersi i lavori appartengano a più Provincie.

Art. 77.

L'ufficio, al quale viene presentata la domanda, la completa con uno schema di disciplinare nel quale debbono essere stabilite le modalità e le condizioni per la esecuzione dei lavori, nonchè il termine per il compimento di essi, e quindi la trasmette, con una relazione, al Ministero.

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, il Ministero provvede alla concessione, ove nulla osti, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente.

Art. 78.

Ove nel termine stabilito dall'atto di concessione i proprietari non abbiano ottemperato agli obblighi assunti, il Ministero per l'economia nazionale, previo accertamento del locale Ufficio forestale, pronuncierà la decadenza della concessione con provvedimento che ha carattere definitivo. Nel caso di adempimento parziale il Ministero potrà accordare in tutto o in parte i rimborsi dell'importo dei lavori di cui all'art. 55 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 79.

I rimborsi, cui hanno diritto i proprietari ed i Consorzi per le opere di sistemazione agraria, saranno accordati ad opere compiute e collaudate.

I rimborsi per le opere di rimboschimento non si conferiscono per intero se non dopo trascorsi 5 anni dal compiuto impianto ed in base a certificato dell'Ispettore capo forestale attestante la buona riuscita delle opere e delle piantagioni annualmente eseguite per ogni singola zona.

L'Ispettore capo forestale rilascerà il certificato previo accertamento da eseguirsi a spese dello Stato.

Art. 80.

Dopo un biennio dall'inizio dei lavori di sistemazione agraria o di rimboschimento potrà essere accordato un acconto sul rimborso di cui all'art. 55 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, in base a certificato dell'Ispettore capo forestale, da cui risulti che le opere furono iniziate con le dovute cure e che le colture presentano condizioni soddisfacenti.

In ogni caso la misura dell'acconto non potrà superare i due terzi del rimborso conferibile a lavori compiuti.

Art. 81.

Le domande ed il certificato in carta semplice per ottenere l'esonero dalle imposte di cui all'art. 58 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, debbono essere presentate all'Agenzia delle imposte entro tre mesi dall'inizio dei lavori di rimboschimento. In caso di tardiva presentazione il contribuente on avrà diritto all'esonero per il tempo trascorso dalla data dell'inizio dei lavori a quello della domanda.

Affinchè i procuratori delle imposte possano provvedere alle liquidazioni annuali di sgravio, gli Ispettori forestali, entro il primo trimestre di ogni anno, debbono far loro pervenire direttamente i certificati attestanti che i lavori furono eseguiti e conservati in conformità del piano di coltura di cui all'art. 54, comma 3°, del R. decreto surricordato.

Nella domanda, di cui al primo comma del presente articolo, il proprietario, là dove non esiste il catasto geometrico particellare, potrà limitarsi ad indicare per l'individuazione del terreno rimboscato l'articolo catastale od il numero del ruolo dell'imposta fondiaria, la superficie del fondo, la superficie per la quale domanda l'esonero e l'imponibile proporzionale.

Art. 82.

L'esenzione non ha più effetto se il proprietario non mantiene regolarmente i terreni a bosco secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al 3° comma dell'art 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ferme le penalità di cui al comma 4° dello stesso articolo.

La cessazione dell'esenzione è pronunciata dall'Intendente di finanza su proposta dell'Ispettore capo forestale.

Art. 83.

Le persone indicate nell'art. 59 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, che intendano valersi della facoltà prevista dall'articolo stesso devono presentare la relativa domanda all'ufficio del Genio civile e a quello forestale.

Gli uffici suddetti trasmetteranno la domanda al Ministero dal quale dipendono o al Magistrato alle acque, se si tratti di lavori da compiersi nel territorio del compartimento di questo.

Quando la concessione è chiesta da un Consorzio o da un Ente morale in genere saranno osservate le norme stabilite nel 2° comma dell'art. 76.

Art. 84.

Qualora il Consorzio tra privati proprietari, con gli scopi di cui all'articolo precedente, non sia già altrimenti costituito, varranno per la sua costituzione, per la sua capacità e per il suo funzionamento, le norme stabilite negli art. 79 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

E' consentita la formazione dei Consorzi anche tra Provincie, Comuni, Corpi morali e privati proprietari di terreni situati nel comprensorio da sistemare.

L'atto di costituzione di esso ed il suo statuto devono essere sottoposti all'approvazione del Prefetto, se gli Enti, di cui al comma precedente, appartengono alla stessa provin-

cia, ovvero di uno dei Ministeri dal quale dipende l'esecuzione dei lavori, se appartengono a circoscrizioni provinciali diverse, uditi i Prefetti e le Giunte provinciali amministrative delle circoscrizioni medesime.

Lo statuto deve contenere la indicazione dello scopo del Consorzio, e, se del caso, la sua durata, la determinazione degli organi che lo rappresentano e le loro attribuzioni, l'indicazione del contributo degli Enti consorziati, la sede del medesimo, e tutte le altre norme di amministrazione.

### Art. 85.

I Consorzi istituiti fra privati proprietari per l'esecuzione delle opere di rimboschimento e di sistemazione di cui agli articoli 52, 55 e 59 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, funzionano secondo le norme stabilite nei rispettivi statuti e, in quanto questi non dispongano altrimenti, per le deliberazioni dell'Assemblea e della Deputazione amministrativa osservano le prescrizioni di legge sull'ordinamento dei consorzi di bonifica.

Se dei Consorzi fanno parte Provincie, Comuni o Enti morali, si osservano invece, per le deliberazioni dell'Assemblea e della Deputazione amministrativa le norme cui sono sottoposti la Provincia, se fa parte del Consorzio, o il Comune consorziato, il cui Consiglio si compone del maggior numero di consiglieri rispetto agli altri.

### Art. 86.

Oltre i documenti prescritti nell'art. 61 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, le Provincie e i Comuni che per l'articolo 59 del decreto stesso intendano eseguire direttamente opere di sistemazione idraulico-forestale dovranno con la domanda produrre anche copia della deliberazione o delle deliberazioni del Consiglio e dei Consigli provinciali, del Consiglio o dei Consigli comunali interessati, debitamente approvate dalla Giunta provinciale amministrativa quando tale approvazione sia necessaria o dall'assemblea generale del Consorzio, da cui risultino: la determinazione di chiedere la concessione, le modalità principali, specie in ordine alla spesa ed ai mezzi per farvi fronte, ed i poteri all'uopo accordati alle rispettive rappresentanze, quando non risultino altrimenti.

### Art. 87.

I Ministeri competenti potranno consentire che il progetto esecutivo delle opere previste nel progetto di massima si riferisca ad opere da eseguirsi a periodi successivi.

Qualora si abbiano eventualmente progetti già compilati a cura delle Amministrazioni competenti, gli enti che chiedono la concessione possono farli propri, però la spesa sostenuta per la loro compilazione sarà dedotta dall'ammontare delle annualità di rimborso convenute caso per caso.

### Art 88.

La concessione, oltre le condizioni alle quali si vuole sia vincolata, deve stabilire:

*a*) il termine in cui dovranno essere iniziati e compiuti i lavori;

*b*) l'ordine della loro esecuzione;

*c*) il numero e l'importo delle annualità in cui dovrà essere effettuato il rimborso da parte dello Stato della spesa risultante dal progetto, aumentata fino al 20 %;

*d*) le penalità a carico del concessionario per il caso di ritardo ingiustificato nel compimento dei lavori;

*e*) la clausola compromissoria per la risoluzione delle eventuali vertenze.

Nella convenzione potrà anche stabilirsi la facoltà dell'Amministrazione di provvedere in qualunque tempo alla revoca ed al riscatto della concessione. In essa si determineranno le modalità della risoluzione e del riscatto e della conseguente presa in consegna delle opere eseguite e si richiameranno le disposizioni di cui all'articolo 78 del presente regolamento, concernenti l'inadempimento delle concessioni.

### Art. 89.

Qualora trattisi di concessione fatta col sistema del pagamento dei contributi in annualità, nella convenzione dovrà sempre riservarsi all'Amministrazione la facoltà di riscattare in tutto o in parte le convenute annualità, pagando il capitale corrispondente alle annualità insolute depurate degli interessi non ancora maturati.

### Art. 90.

Gli uffici del Genio civile e quelli forestali trasmettono gli atti della istruttoria al Ministero competente, il quale provvede all'approvazione dei progetti, e restituisce, ove nulla osti, la convenzione all'ufficio competente, perchè, previa trascrizione su carta legale, venga accettata e sottoscritta dal richiedente la concessione. La firma dovrà essere autenticata dal funzionario dell'ufficio delegato ai contratti.

L'Ufficio rimette poi l'atto al Ministero competente, che, d'intesa col Ministero delle finanze, provvede con formale decreto alla definitiva concessione, determinando in base alla spesa risultante dal progetto, aumentata fino al 20 per cento, l'importo che, in misura invariabile e qualunque sia per risultare l'effettivo costo dei lavori previsti, salvo quanto dispone il successivo articolo 93, dovrà essere corrisposto al concessionario in quel numero di annualità che saranno stabilite nella convenzione, in relazione agli stanziamenti di bilancio.

### Art. 91.

Emanato il decreto di concessione si provvede, con le norme e secondo la competenza segnata dagli articoli 62, 63 e 64 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, alla compilazione, pubblicazione e successiva approvazione degli elenchi dei terreni compresi nel perimetro considerato dal progetto preso a base della concessione.

### Art. 92.

L'alta sorveglianza e l'accertamento annuale, di cui al seguente articolo 93, delle opere date in concessione rimangono affidate agli uffici che sarebbero stati competenti per la direzione dei lavori, qualora questi fossero stati compiuti direttamente dallo Stato.

Al collaudo sono poi anche applicabili le norme degli articoli 67 e 68 del presente regolamento.

Le indennità da corrispondere ai funzionari incaricati della sorveglianza e del collaudo delle opere sono a carico dello Stato.

### Art 93.

Così prima dell'inizio come durante lo svolgimento dei lavori l'Amministrazione concedente ha facoltà di ordinare, sentito il concessionario, quelle varianti ed aggiunte al progetto approvato che, a suo insindacabile giudizio, siano ritenute tecnicamente necessarie ai fini della sistemazione od a tutela delle proprietà private.

Il concessionario da parte sua non potrà apportare al progetto approvato alcuna modificazione od aggiunta senza

che sia sottoposta alla preventiva approvazione dell'Amministrazione.

In base alle varianti ed aggiunte di cui al comma 1° ed a quelle di cui al 2° comma, che siano riconosciute necessarie per raggiungere i fini della sistemazione o la tutela delle proprietà private (esclusa ogni variante od aggiunta proposta dal concessionario per ragioni che eccedono detti fini), sarà modificata la somma posta a base della concessione giusta l'art. 90 ed accordata al concessionario corrispondente annualità suppletiva.

Se le varianti adottate eleveranno detta somma in misura superiore al 50 per cento il concessionario avrà diritto di rinunziare alla concessione, chiedendo che sia revocato il relativo decreto e che gli sia accordato un equo indennizzo per i lavori già eseguiti in conformità del progetto approvato e non pagati ai sensi dell'articolo successivo.

Se invece le varianti adottate importano una diminuzione dell'ammontare della spesa prevista nell'atto di concessione verranno congruamente ridotte le annualità che restano da corrispondere al concessionario.

### Art. 94.

Allo scadere di ciascun anno dalla data dell'inizio dei lavori l'Ufficio che ne ha l'alta sorveglianza procede all'accertamento della regolarità delle opere eseguite, liquidando lo importo di ogni singola opera nei limiti delle previsioni del progetto esecutivo ed aumentandolo fino al 20 per cento, a norma della convenzione.

Il certificato di liquidazione sarà trasmesso al Ministero competente per l'approvazione, dalla cui data diventa liquida l'annualità convenuta.

Al pagamento delle singole annualità sarà provveduto entro quattro mesi dalla data di emissione del certificato, e, trascorso tale termine, sarà dovuto al concessionario l'interesse al saggio del 4 per cento fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Se dal certificato risulterà che il concessionario avrà eseguito i lavori per un importo superiore a quello dell'annualità stabilita per quel determinato anno, sull'eventuale maggior importo sarà dovuto l'interesse del 4 per cento dalla data dell'approvazione ministeriale del certificato a quella dell'emissione del decreto di rimborso.

La disposizione di cui al precedente capoverso non è applicabile alla concessione in cui sia prevista la ripartizione delle opere in lotti suscettibili di parziale collaudo.

### Art. 95.

Ove il concessionario trascuri la esecuzione delle opere o venga meno ai patti della concessione, o comunque, con la inosservanza delle leggi e dei regolamenti comprometta lo scopo per il quale la concessione gli venne accordata, l'Ufficio, che ha l'alta sorveglianza dei lavori, lo diffida a mettersi in regola entro un congruo e perentorio termine, informandone il Ministero competente.

Trascorso detto termine, che decorre dal giorno della comunicazione della diffida al concessionario, l'Ufficio, previ gli opportuni accertamenti, redige un processo verbale in contradittorio col rappresentante del concessionario, o, in mancanza dello stesso rappresentante, con l'attestazione di due testimoni.

Sulla base di tale verbale il Ministero competente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, potrà provvedere alla revoca della concessione.

### Art. 96.

Nel caso di revoca di cui all'articolo precedente si provvederà al collaudo dei lavori eseguiti sino alla data del decreto di revoca o di risoluzione accertandone l'importo, che potrà essere rimborsato al concessionario fatta deduzione delle somme già corrispostegli nel solo caso in cui i lavori stessi siano riconosciuti utili ai fini della sistemazione del bacino, con criterio insindacabile del Ministero competente, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del Comitato tecnico del Magistrato alle acque.

### Art. 97.

Con l'approvazione dei progetti esecutivi i concessionari si intendono investiti delle facoltà che competono alla pubblica amministrazione per l'esecuzione delle opere previste nei progetti stessi.

Tali facoltà non possono però essere esercitate se non con i mezzi e nei modi previsti dalla legge.

§ 7. — *Disposizione per il Mezzogiorno e le Isole.*

### Art. 98.

Qualora le opere di sistemazione idraulico-forestale riguardino bacini montani compresi nel territorio delle provincie del Mezzogiorno e delle Isole, la competenza a provvedere, a norma delle disposizioni contenute nel presente Capo, spetta ai Provveditorati alle opere per i compartimenti territoriali, istituiti con R. decreto legge 7 luglio 1925, n. 1173 e all'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli, istituito con R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, nei limiti stabiliti dai Regi decreti-legge suddetti.

## CAPO II.

*Costituzione e funzionamento dei consorzi per il rimboschimento ed il rinsaldamento di terreni vincolati.*

### Art. 99.

I Consorzi tra lo Stato e gli Enti di cui all'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono costituiti con decreto Reale promosso dal Ministero per l'economia nazionale.

La misura dei contributi e degli altri oneri fra gli enti consorziati è stabilita nello stesso decreto.

### Art. 100.

La facoltà di occupazione temporanea e di espropriazione dei terreni vincolati, prevista dagli articoli 76 e 79 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, potrà essere esercitata soltanto dopo che i progetti di rimboschimento e di ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati avranno ottenuto l'approvazione del Comitato forestale o quella del Magistrato alle acque, nel caso di terreni compresi nel compartimento di questo.

### Art. 101.

Approvati i progetti, gli Ispettorati forestali provvederanno alla pubblicazione della carta topografica e dell'elenco dei terreni compresi nei progetti, nonchè alla notificazione dell'elenco ai proprietari interessati.

La pubblicazione sarà fatta all'albo del Comune e per un periodo di trenta giorni, durante il quale gli interessati avranno facoltà di presentare ricorsi e fare opposizioni.

Trascorso detto periodo il sindaco invierà i reclami al Comitato forestale od al Magistrato alle acque, i quali con le

loro osservazioni trasmetteranno gli atti al Ministero per l'economia nazionale per le definitive determinazioni.

La dichiarazione di pubblica utilità sarà fatta dal Ministero per l'economia nazionale col decreto col quale si approva definitivamente il progetto.

### Art. 102.

Qualora siano costituiti i Consorzi di cui all'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi devono essere preparati a cura degli Ispettorati forestali e sottoposti all'approvazione dei Comitati forestali.

La contabilità dei fondi consorziali è affidata alla ragioneria dell'Amministrazione provinciale ed il servizio di cassa al tesoriere della Provincia, il quale provvede ai pagamenti in seguito ad ordini rilasciati dal presidente del Comitato forestale. L'aggio da corrispondersi al tesoriere sarà prelevato dai contributi degli Enti consorziati.

Alle spese dei lavori da eseguirsi in economia dall'Ispettorato forestale sarà provveduto con apertura di credito nei limiti stabiliti dal regolamento generale di contabilità dello Stato.

Il funzionario delegato renderà conto di ogni anticipazione nelle forme stabilite dal detto regolamento.

Il pagamento delle opere date in appalto sarà effettuato in base alle condizioni stabilite nei rispettivi contratti.

Il collaudo dei lavori sarà eseguito da una Commissione nominata nel proprio seno dal Comitato forestale.

Nelle provincie comprese nel compartimento del Magistrato alle acque i Comitati forestali eserciteranno le attribuzioni che in materia di rimboschimenti e rinsaldamenti sono esercitate dai Comitati delle altre provincie del Regno. Però il loro programma annuale di lavoro deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Magistrato suddetto, il quale, esercitando la sua alta sorveglianza sull'attuazione di esso, curerà il coordinamento dell'attività dei Comitati del proprio compartimento.

### Art. 103.

I Consorzi costituiti a norma dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nel sostituirsi alle Commissioni d'imboschimento del Carso continueranno a possedere i terreni e gli altri beni appartenenti a queste ultime.

## Capo III.

*Disposizioni per la Basilicata e la Calabria.*

### Art. 104.

In applicazione dell'ultimo comma dell'art. 86 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e del successivo art. 87 il reparto della rendita dei terreni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni della Basilicata e della Calabria a favore degli Enti indicati negli articoli stessi sarà fatto dal Ministero dell'economia nazionale a fine di ogni esercizio finanziario.

# TITOLO III.

Norme per ottenere gl'incoraggiamenti a favore della silvicoltura e dell'agricoltura montana.

## Capo I.

*Esenzioni fiscali e contributi finanziari.*

### Art. 105.

Il contributo statale stabilito dall'articolo 91 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, situati in zone vincolate o vincolabili per scopi idrogeologici sarà corrisposto anche per la formazione di boschi la cui esistenza e conservazione può essere richiesta per uno degli scopi previsti dall'art. 17 del R. decreto surricordato.

### Art. 106.

Coloro che intendono godere dei benefici stabiliti dagli articoli 90 e 91 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, devono darne avviso all'Ispettorato forestale indicando il tempo in cui intendono iniziare i lavori.

Qualora l'interessato ne faccia richiesta, i criteri e le modalità dei lavori potranno essere stabiliti d'accordo fra l'Ispettorato e l'interessato od un suo delegato.

### Art. 107.

L'esenzione dal pagamento delle imposte e sovrimposte nei casi previsti dall'art. 90 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sarà concessa e regolata in conformità degli articoli 81 e 82 del presente regolamento.

L'ammontare del contributo statale stabilito dall'art. 91 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sarà corrisposto in base all'importo dei lavori effettivamente eseguiti e dei prezzi unitari risultanti dai progetti approvati dal Comitato forestale con le modalità di cui agli articoli 79 e 80 del presente regolamento.

### Art. 108.

Coloro che intendono godere dei benefici stabiliti dall'art. 92 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, devono presentarne domanda all'Ispettorato forestale con le notizie relative alla ubicazione del pascolo, ai dati catastali ed all'attuale sua forma di godimento e di amministrazione.

La domanda dovrà essere corredata dal progetto dei lavori di miglioramento che l'aspirante si propone di eseguire e da cui risultino, per ciascuna categoria di opere, la quantità ed il costo unitario.

Quando trattasi di pascoli goduti in comune e non esiste un regolamento di uso dovrà provvedersi alla compilazione di tale regolamento ed allegarsi al progetto dei lavori.

### Art. 109.

L'Ispettorato forestale, fatte verificare, occorrendo, le condizioni dei luoghi, trasmette la domanda col proprio parere al Comitato forestale.

Ogni qualvolta sia opportuno, l'Ispettorato forestale, a richiesta dell'interessato, disporrà che la visita dei luoghi preceda la presentazione del progetto, al fine di concretare col progettista le opere di miglioramento da proporre, i criteri tecnici da seguire nella loro esecuzione ed i prezzi unitari da servire di base alle analisi.

### Art. 110.

L'interessato può chiedere che il progetto dei lavori sia compilato a cura dello stesso Ispettorato forestale; in tal caso dovrà eseguire preventivamente un congruo deposito presso la R. Sezione di tesoreria provinciale per il pagamento delle indennità di missione che potranno competere al funzionario incaricato della compilazione del progetto.

L'interessato potrà altresì incaricare della compilazione del progetto Enti o persone di sua fiducia per gli effetti di cui all'art. 111.

Art. 111.

Il Comitato forestale può modificare il piano dei lavori di miglioria determinando le opere che ammette al beneficio del contributo e la spesa presuntiva, nonchè la percentuale del contributo stesso di cui all'articolo successivo.

Allo scopo di agevolare la compilazione dei progetti, una parte del contributo — non superiore al due per cento della spesa presuntiva — potrà essere corrisposta, all'atto della approvazione del progetto, direttamente al proprietario od anche agli Enti o persone indicate all'ultimo comma dell'arcolo 110.

Art. 112.

L'ammontare del contributo per opere di miglioramento dei pascoli è corrisposto in base all'importo dei lavori effettivamente eseguiti e dei prezzi unitari risultanti dal progetto approvato dal Comitato forestale in misura variabile:

dal 20 al 25 per cento per i miglioramenti colturali consistenti nella seminagione di piante foraggere e nella concimazione chimica, qualora questa abbia carattere straordinario;

dal 25 al 30 per cento per la estirpazione dei cespugli, gli spietramenti, l'irrigazione, il prosciugamento di acquitrini, la costruzione di abbeveratoi, la condotta di acque piovane e sorgive, la sistemazione della viabilità, la costruzione di chiudende, la ripartizione dei pascoli in sezioni, la sistemazione ed il consolidamento del terreno;

dal 30 al 35 per cento per la costruzione di cascinali pel personale e per la confezione e conservazione dei prodotti, di fienili, stalle e tettoie.

Per i lavori di miglioramento non previsti nel presente articolo, l'ammontare del premio sarà fissato, caso per caso, dal Comitato forestale, senza eccedere il 35 per cento dell'importo dei lavori.

Art. 113.

Il contributo di cui all'art. 112 può essere corrisposto anche mediante acconti proporzionati all'importo dei lavori eseguiti e debitamente accertati.

Gli acconti non potranno, ad ogni modo, superare i due terzi del contributo totale. Il pagamento a saldo del contributo sarà effettuato ad opere compiute in base al certificato di collaudo.

Art. 114.

Le opere di miglioria dei pascoli dovranno essere compiute nel termine che stabilirà caso per caso il Comitato forestale all'atto dell'approvazione del progetto. Tale termine, che non dovrà superare normalmente il limite di cinque anni, nel caso di cui ai successivi articoli 116 e 122, s'intenderà decorrere dalla data di concessione del mutuo.

Qualora le opere non siano eseguite nel detto termine, il Comitato revocherà la concessione del contributo. Qualora, invece, le opere siano eseguite solo parzialmente, il Comitato, nel caso che riconosca che le stesse rappresentino un effettivo miglioramento del pascolo, ridurrà il contributo in proporzione delle opere compiute, nel caso contrario lo revocherà.

Art. 115.

Le deliberazioni dei Comitati forestali con cui si approvano i progetti e si determina la misura dei contributi per l'esecuzione delle opere di cui ai precedenti articoli saranno comunicate, prima di darne notizia ai richiedenti, al Ministero per l'economia nazionale, che provvede con proprio decreto a rendere esecutive le deliberazioni stesse ed all'impegno della relativa spesa.

Art. 116.

I Comuni che intendano anche chiedere alla Cassa depositi e prestiti la concessione di un mutuo di favore per il miglioramento dei loro pascoli montani devono alle domande, compilate con le norme dell'art. 108, unire i seguenti documenti:

*a*) bolletta del ricevitore del Registro comprovante il pagamento della tassa d'istruttoria ai sensi del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1549;

*b*) copia della deliberazione in unica lettura del Consiglio comunale col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica o della deliberazione del Podestà, oppure, nel caso, del Regio commissario o del Commissario prefettizio, e nella quale siano stabiliti l'oggetto e l'importo del mutuo, con l'onere dell'interesse ai sensi dell'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il periodo di ammortamento e la garanzia ai termini dell'art. 75 e seguenti della legge 2 gennaio 1913, n. 453, libro 2° (testo unico);

*c*) attestazione dell'Intendenza di finanza circa il limite normale, il limite massimo e l'importo bloccato della sovrimposta;

*d*) attestazione della Prefettura circa i vincoli costituiti sulla sovrimposta;

*e*) copia del bilancio comunale dell'anno in corso;

*f*) prospetto delle entrate ordinarie desunte dall'ultimo consuntivo approvato precedentemente alla deliberazione di contrattazione, e degli interessi passivi a carico del Comune previsti dal bilancio corrente;

*g*) estratto storico catastale della proprietà che si vuole migliorare o ridurre a pascolo;

*h*) i documenti che valgono a dimostrare il sistema di amministrazione del pascolo e del terreno da ridurre a pascolo: affitto, concessione diretta delle fide, appalto delle fide, ecc.;

*i*) dichiarazione della Cassa depositi e prestiti pel consenso di massima, alla concessione del mutuo.

Art. 117.

Qualora sia chiesta la concessione del mutuo di favore, il Ministero per l'economia nazionale trasmette alla Cassa depositi e prestiti gli atti amministrativi, che vi hanno attinenza, insieme col decreto d'impegno dell'Azienda del demanio forestale di Stato per il pagamento alla Cassa medesima del concorso governativo.

In base a tali atti, la Cassa è autorizzata a promuovere nei modi consueti la concessione del mutuo.

L'ammontare del mutuo non può essere superiore alla differenza tra l'importo delle spese approvate ed il contributo concesso.

Art. 118.

La quota annuale d'interesse a carico dell'Azienda forestale sarà pagata direttamente alla Cassa depositi e prestiti entro il mese di giugno di ciascun anno.

Art. 119.

Il prestito da parte della Cassa depositi e prestiti sarà somministrato al Comune con il consenso e la vigilanza del Prefetto, a seconda del bisogno, tenuto conto dell'ammontare delle rate di contributo già corrisposte, previo nulla osta del Ministero per l'economia nazionale rilasciato in base allo stato dei lavori a norma dell'art. 113.

### Art. 120.

Il periodo di ammortamento del debito avrà inizio dal 1° gennaio del sesto anno successivo a quello in cui ebbe luogo la concessione del mutuo. Per il periodo precedente all'inizio dell'ammortamento il Comune mutuatario pagherà soltanto la rispettiva quota d'interesse a integrazione di quella a carico dell'Azienda forestale, di cui all'art. 118.

### Art. 121.

Qualora le opere di miglioria non siano compiute nel termine stabilito dal Comitato forestale ovvero siano eseguite solo parzialmente, il Ministero per l'economia nazionale nel primo caso, revocherà la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui e, nel secondo, ridurrà tale concorso in proporzione delle opere compiute.

In conformità delle determinazioni ministeriali, la Cassa dei depositi e prestiti provvederà, a sua volta, alla revoca od alla riduzione del mutuo.

### Art. 122.

I Comuni e gli altri enti per l'esecuzione delle opere di miglioria dei propri pascoli montani possono ottenere il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che intendano contrarre con gli Istituti di credito di cui all'articolo 97 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dopo che a norma dell'articolo 111 del presente regolamento il progetto delle dette opere abbia ottenuto l'approvazione e sia stata determinata la misura del contributo dello Stato nella spesa relativa.

La domanda per ottenere il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui dovrà essere presentata al Ministero per l'economia nazionale insieme col piano di ammortamento del mutuo concordato con l'Istituto mutuante.

Il Ministero, esaminati gli atti, determinerà la misura del concorso che è disposto a concedere e ne darà comunicazione all'Ente mutuatario.

### Art. 123.

L'ammontare del mutuo non potrà essere superiore alla differenza tra l'importo delle spese approvate ed il contributo concesso.

Il mutuo non può essere contratto per un periodo superiore a trent'anni.

Gli Enti mutuatari avranno sempre facoltà di estinguere il loro debito in un periodo più breve.

Il mutuo sarà estinto col sistema dell'ammortamento, mediante annualità o semestralità fisse, comprensive del capitale, degli interessi e degli accessori

Il periodo di estinzione dei mutui ha sempre inizio, salvo quanto è disposto al comma seguente, dal 1° luglio o dal 1° gennaio successivi al semestre nel quale il mutuo è stato stipulato e l'ammontare del mutuo deve essere quello risultante dalle sovvenzioni effettivamente eseguite, con l'aggiunta degli interessi semplici, fino all'inizio del periodo di ammortamento, salvo che di questi non si provveda al separato realizzo.

Per i mutui stipulati con Istituti di credito fondiario mediante emissione di cartelle, alle date di cui nel comma precedente sono sostituite quelle del 1° aprile e del 1° ottobre

### Art. 124

A cura dell'Ente mutuatario o dell'Istituto mutuante deve essere rimessa copia del contratto di mutuo, entro dieci giorni dalla registrazione, al Ministero per l'economia nazionale, perchè possa provvedersi all'iscrizione in bilancio della annualità a carico dell'Azienda forestale od al pagamento della somma corrispondente alla capitalizzazione delle annualità entro i limiti dei residui attivi del fondo annualmente stanziato per la concessione dei contributi e del concorso nel pagamento degli interessi di cui ai precedenti articoli.

La quota di concorso dello Stato per ciascun mutuo è corrisposta direttamente dall'Azienda forestale all'Istituto mutuante alla scadenza delle annualità o delle semestralità relative, in misura costante, determinata nel modo seguente: calcolato il valore attuale, all'inizio del mutuo, delle quote d'interessi secondo il saggio pattuito comprese nelle annualità o semestralità dovute e stabilita la parte di detto valore attuale corrispondente alle quote di concorso dello Stato, questa parte, trasformata in annualità o semestralità costante per tutta la durata del mutuo, rappresenterà la quota di concorso dello Stato.

Il mutuatario corrisponderà all'Istituto mutuante la differenza tra l'annualità o semestralità dovuta per estinzione del mutuo e la quota costante di concorso dello Stato, oltre gli accessori. Sulle somme somministrate prima dell'entrata in ammortamento del mutuo può dagli Istituti, previo accordo con il Ministero per l'economia nazionale, essere richiesto il pagamento degli interessi semplici e degli accessori maturati alla fine di ciascun anno o semestre ed il concorso dello Stato in tale pagamento.

### Art. 125.

La prima somministrazione dev'essere contenuta nei limiti del credito aperto in corrispondenza del primo gruppo di opere o lavori da eseguire e spese da erogare.

Le somministrazioni successive sono subordinate all'accertamento da compiersi dall'Ispettorato forestale della regolare esecuzione della parte del progetto corrispondente alle precedenti somministrazioni.

### Art. 126.

Qualora le opere di miglioria non siano compiute nel termine stabilito dal Comitato forestale, si applicheranno le disposizioni dell'art. 121, primo comma.

## CAPO II.

### *Contributi per la propaganda e l'assistenza ai silvicoltori ed industriali forestali.*

### Art. 127.

L'Amministrazione forestale, a richiesta dei silvicoltori e degli industriali forestali, o di propria iniziativa, presta l'opera sua al conseguimento degli scopi di cui nell'art 105 del R decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sia con consigli ed istruzioni e con i mezzi di propaganda di cui dispone, sia coll'offrire, nei limiti delle esigenze del servizio, l'opera gratuita del proprio personale tecnico e di custodia per visite e direzione dei lavori.

Per il conseguimento dei fini di cui nello stesso art. 105 potranno essere concessi sussidi, a scopo di propaganda forestale, per pubblicazioni, conferenze, riunioni e congressi, incoraggiamenti e concorsi alle esposizioni di silvicoltura e di alpicoltura, e premi e sussidi per la protezione della selvaggina nei boschi.

## TITOLO IV.

### NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI.

### CAPO I.

*Disposizioni relative alla gestione del Demanio forestale dello Stato.*

§ 1. — *Del Comitato di amministrazione dell'Azienda.*

Art. 128.

Sono sottoposti alle deliberazioni del Comitato di amministrazione:

*a*) i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi, finanziari e patrimoniali dell'Azienda;

*b*) i piani di governo dei beni demaniali;

*c*) il programma dei lavori per ciascuna foresta ed il relativo bilancio;

*d*) le proposte riguardanti variazioni del patrimonio dell'Azienda (acquisti, vendite, cessioni, mutui, costituzioni di servitù);

*e*) tutti gli altri affari che non siano di ordinaria amministrazione o che modifichino comunque il bilancio dell'Azienda oltre i preventivi già approvati.

Il Comitato viene convocato normalmente ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta il presidente ne riconosca la opportunità.

Art. 129.

Le deliberazioni del Comitato sono rese esecutive col visto del Ministro per l'economia nazionale.

Le adunanze del Comitato sono valide quando intervengano quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Per assenza od impedimento del presidente farà le veci di questo il componente più anziano per età.

§ 2. — *Norme per l'espropriazione di terreni da incorporarsi nel demanio forestale.*

Art. 130.

Il Ministro dell'economia nazionale, qualora intenda avvalersi della facoltà di espropriazione accordatagli dal 2° comma dell'art. 111 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, provvederà all'emanazione del relativo decreto, ovvero, nel caso previsto dalla lettera *d*) del comma suddetto, promuoverà il decreto Reale di dichiarazione della pubblica utilità.

Art. 131.

Il decreto Reale o quello Ministeriale, di cui all'articolo precedente, sarà pubblicato per almeno 60 giorni all'albo dei Comuni in cui sono situati i terreni da espropriare insieme con l'elenco dei fondi di cui è autorizzata la espropriazione.

L'elenco, distinto per Comuni, porterà il nome e cognome dei proprietari dei terreni, i dati catastali per l'individuazione di questi ultimi ed il prezzo che si offre per ogni terreno.

L'estratto del decreto e dell'elenco dovrà essere notificato a cura del sindaco ai proprietari interessati.

Art. 132.

Entro il termine stabilito nella pubblicazione e nella notificazione, i proprietari che intendono accettare il prezzo offerto devono rimetterne dichiarazione scritta al sindaco ovvero farne dichiarazione verbale al segretario del Comune, che avrà cura di redigerla per iscritto alla presenza dell'interessato e di due testimoni che con lui sottoscrivono la dichiarazione stessa.

Scaduto detto termine i sindaci restituiranno all'amministrazione forestale gli atti pubblicati e le dichiarazioni di accettazione del prezzo.

Il silenzio dei proprietari si considera come mancata accettazione.

E' data facoltà all'Azienda del demanio forestale di continuare nelle trattative di accordo sul prezzo qualora questo risulti non eccessivamente diverso da quello della prima offerta.

Art. 133.

Quando a giudizio dell'Amministrazione forestale i tentativi di accordo sul prezzo dei terreni designati per l'espropriazione possono ritenersi esauriti, l'Ispettorato forestale inviterà i proprietari che non hanno accettato il prezzo offerto a designare l'arbitro di loro fiducia.

L'invito sarà notificato per mezzo del messo comunale o degli agenti forestali con l'avvertenza che se entro 30 giorni dalla notificazione la designazione non sarà avvenuta si procederà alla nomina d'ufficio.

La designazione può esser fatta con le norme stabilite dal comma 1° dell'articolo precedente per l'accettazione del prezzo.

Quando in uno stesso Comune si espropriano contemporaneamente più terreni destinati a costituire una o più unità, ovvero un solo terreno tenuto in comunione, si applicano le norme di cui all'articolo 32 ultimo comma del presente regolamento.

Art. 134.

L'Ispettorato forestale, venuto in possesso delle notizie di cui sopra, provvederà alla costituzione del Collegio arbitrale, il quale funzionerà in conformità di quanto è prescritto dagli articoli 35 e successivi del presente regolamento.

Nel caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente e qualora i proprietari interessati abbiano designato un unico arbitro, la determinazione del prezzo di tutti i terreni potrà esser fatta da un solo Collegio arbitrale.

Art. 135.

Le indennità ed i rimborsi delle spese di viaggio agli arbitri ed al segretario del Collegio arbitrale sono liquidate in base alle norme contenute nell'art. 187 comma 2° lettere *a*) e *b*) del presente regolamento. Dette spese fanno parte di quelle giudiziali e sono anticipate dall'Azienda forestale e vanno a carico dell'espropriato quando il prezzo stabilito dagli arbitri risulti inferiore a quello offerto.

La loro tassazione, salvo il caso previsto dal 1° comma dell'art. 115 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è fatta in ragione dell'ammontare del prezzo e con riguardo alle circostanze di ciascuna controversia, quando la determinazione del prezzo è stabilita contemporaneamente nei confronti di più proprietari.

Art. 136.

Il prezzo dei fondi espropriati, detratto eventualmente il credito dell'Azienda del demanio forestale per le spese di cui le spetti il rimborso, sarà pagato o depositato in conformità delle disposizioni degli articoli 56 e seguenti della legge

25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione a causa di pubblica utilità.

Il pagamento dell'indennizzo a favore dei proprietari che accettarono il prezzo offerto potrà esser fatto anche dopo che il Collegio arbitrale avrà determinata la misura dell'indennizzo dovuto a coloro che non accettarono il prezzo stesso. Qualora avvenga questo ritardo nel pagamento sarà corrisposto al proprietario l'interesse legale sulle somme pattuite a decorrere dalla data di occupazione del fondo.

## CAPO II.

### *Disposizioni relative alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti.*

### § I. — *Disposizioni generali.*

#### Art. 137.

I piani economici dei boschi, vincolati o no, appartenenti agli Enti indicati nell'art. 130 del R. decreto 30 dicembre 1923, n 3267, qualora gli interessati non vi abbiano provveduto, saranno compilati a spese di questi ed a cura dell'Ispettorato forestale e da questo trasmessi al Comitato per l'approvazione.

Con le stesse modalità i piani suddetti debbono essere riveduti periodicamente. La durata della loro efficacia sarà stabilita preventivamente caso per caso.

#### Art. 138.

Ogni qualvolta risulti opportuno, o quando vi sia richiesta degli interessati, l'Ispettorato potrà disporre che la compilazione del progetto del piano economico da parte degli Enti sia preceduta da una visita dei luoghi di un funzionario tecnico dello stesso Ispettorato, allo scopo di fissare con l'incaricato della compilazione del progetto i criteri tecnici ed economici da seguire nella detta compilazione.

Le spese di questa visita preliminare sono a carico dello Stato.

#### Art. 139.

Contro la deliberazione del Comitato forestale relativa all'approvazione dei piani economici è ammesso ricorso nel termine di 30 giorni, dalla comunicazione del provvedimento, al Ministero per l'economia nazionale.

Reso definitivo il piano economico verrà pubblicato con le norme stabilite dall'art. 22 del presente regolamento per le prescrizioni di massima.

#### Art. 140.

Fino a quando il piano economico definitivo o quello sommario e provvisorio non sarà reso esecutivo, i tagli dei boschi devono essere preventivamente autorizzati dall'Ispettorato forestale.

#### Art. 141.

L'Ispettorato forestale, a richiesta degli Enti interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà fare eseguire dal personale tecnico forestale i progetti di utilizzazione dei boschi.

Le spese per la compilazione di tali progetti sono a carico dei richiedenti.

#### Art. 142.

Gli Enti che intendano affidare la preparazione dei progetti di tagli a tecnici di propria fiducia, possono chiedere che la preparazione suddetta sia preceduta da una visita dei boschi da parte di un funzionario dell'Amministrazione forestale allo scopo di stabilire preventivamente i criteri tecnici ed economici da adottarsi nel progetto.

Le spese di sopraluogo del funzionario forestale saranno a carico dell'Ente ogni qualvolta il funzionario predetto ritenga che, date le condizioni del bosco, non sia opportuno procedere a tagli.

#### Art. 143.

Per i boschi situati in due o più provincie la competenza ad esercitare la tutela economica, di cui agli articoli precedenti, è deferita al Comitato forestale ed all'Ispettore forestale capo del ripartimento nel cui territorio trovasi la maggiore estensione dei boschi.

#### Art. 144.

Nelle norme per l'utilizzazione dei pascoli montani, appartenti agli Enti di cui all'art. 130 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, deve essere previsto, a concorso dei contributi concessi dallo Stato con l'art. 92 del R. decreto suddetto, un accantonamento sul reddito netto dei pascoli in misura non inferiore alla ventesima parte di esso.

### § 2. — *Concessione del contributo per l'assunzione di personale tecnico e di custodia.*

#### Art. 145.

Il Ministro per l'economia nazionale, in seguito a domanda presentata dai sindaci dei Comuni interessati, fissa, con suo decreto, la misura e la durata del contributo e le modalità per il pagamento dello stipendio assegnato al personale tecnico e di custodia delle aziende costituite per la gestione dei boschi e dei pascoli comunali.

La domanda di concessione del contributo dev'essere corredata della deliberazione, debitamente approvata, con la quale è stata costituita l'azienda, del regolamento speciale che ne disciplina il funzionamento e dell'atto di nomina del personale.

Il contributo può, in ogni tempo, essere sospeso o revocato dal Ministro per l'economia nazionale sempre che il personale anzidetto si renda colpevole di gravi mancanze.

### § 3. — *Della Commissione amministratrice delle aziende comunali e del direttore tecnico.*

#### Art. 146.

Allorchè i boschi e i pascoli del Comune siano, non soltanto patrimoniali, ma anche demaniali, uno dei componenti la Commissione amministratrice di cui all'art 142 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 ed il relativo supplente, dovranno essere designati dietro invito del Sindaco, dalla associazione degli utenti gli usi civici, ove questa esista.

Qualora i beni demaniali, di cui sopra appartengano esclusivamente ad una o più frazioni del Comune, un membro effettivo ed uno supplente dovranno essere scelti tra i frazionisti che abbiano i requisiti di cui all'art. 142 suindicato.

Ad eccezione del presidente tutti i componenti la Commissione anzidetta saranno invece scelti tra i frazionisti interessati, se tutti i boschi e pascoli, oggetto dell'azienda, appartengano esclusivamente ad una o più frazioni del Comune.

### Art. 147.

Non possono appartenere contemporaneamente alla Commissione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero.

La relativa incompatibilità colpisce il meno anziano. Fra gli eletti contemporaneamente si hanno per più anziani coloro che hanno riportato un maggior numero di voti, e, a parità di voti, il maggiore di età.

### Art. 148.

La Commissione:

*a*) esercita nei limiti assegnati dal regolamento speciale, e, salve le funzioni attribuite al direttore, tutte le facoltà demandate dalla legge comunale e provinciale al Consiglio e alla Giunta comunale, relativamente all'amministrazione del patrimonio affidatole, eccettuata l'approvazione del piano economico, dei bilanci e dei conti, che essa deve proporre al Consiglio comunale;

*b*) presenta al Consiglio stesso le proposte per i provvedimenti che vincolano l'azienda oltre l'anno e per cui non sono sufficienti gli stanziamenti di bilancio;

*c*) fornisce i pareri richiesti dal Sindaco e dalle autorità superiori.

### Art. 149.

Il presidente della Commissione rappresenta la Commissione stessa nei rapporti con l'autorità comunale e con le autorità governative; la convoca e cura l'esecuzione degli incarichi da essa ricevuti; presiede le aste, stipula i contratti, firma i mandati di pagamento e i ruoli di entrata e spesa dell'azienda e rappresenta quest'ultima in giudizio.

In caso di impedimento è sostituito da un commissario da lui designato e, in mancanza di tale designazione, dal commissario anziano.

### Art. 150.

Le deliberazioni della Commissione non sono valide se non con l'intervento di tre membri.

I membri supplenti possono intervenire alle sedute, ma prendono parte alle votazioni solo in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Alle sedute della Commissione interviene anche il direttore dell'azienda, con voto consultivo.

### Art. 151.

I componenti la Commissione non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni ed altri provvedimenti su affari nei quali abbiano interessi personali o ve l'abbiano i loro congiunti o affini entro il quarto grado.

### Art. 152.

Le funzioni di presidente e di commissario sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di incarichi speciali.

I commissari che, per qualsiasi motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, su proposta del presidente della Commissione o di chi lo sostituisce.

La proposta di decadenza può essere fatta anche dal sindaco o dal prefetto.

### Art. 153.

La direzione dell'azienda è affidata a persona tecnica nominata in base alle norme di cui all'art. 159 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Il direttore:

*a*) sovraintende a tutto l'andamento dell'azienda, curando la osservanza del regolamento speciale dell'azienda stessa e dei regolamenti d'uso dei beni comunali;

*b*) dirige l'intero personale degli impiegati e salariati ad essa assegnato;

*c*) compila il piano economico di utilizzazione dei beni dell'azienda, nonchè i progetti di taglio dei boschi, di allestimento e vendita dei relativi prodotti;

*d*) prepara lo schema di bilancio ed il conto consuntivo economico;

*e*) esegue le deliberazioni della Commissione amministratrice;

*f*) assiste il presidente della Commissione nella presidenza alle aste e alle licitazioni private e nelle stipulazioni dei contratti;

*g*) informa, di volta in volta, la Commissione di tutto ciò che può avere importanza nell'amministrazione dell'azienda e provoca da essa i provvedimenti che reputa opportuni per la conservazione e il miglioramento del patrimonio dell'azienda stessa;

*h*) controfirma i mandati di pagamento, i ruoli di entrata e di uscita e tutti gli atti in genere dell'azienda che non spettino al presidente della Commissione e al capo dell'Amministrazione comunale;

*i*) cura l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle prescrizioni in materia forestale, mantenendosi in istretto rapporto con le autorità forestali locali, in modo che l'attività dell'azienda possa svolgersi in accordo con le disposizioni delle autorità stesse, cui è tenuto a notificare ogni fatto che possa interessare il servizio ed a comunicare le notizie statistiche delle quali fosse richiesto;

*k*) cura di diffondere la cognizione delle disposizioni di legge e di regolamento intese a facilitare il rimboschimento ed il miglioramento delle colture e dei pascoli montani, incitando i proprietari a trarne partito, assistendoli col suo consiglio.

### Art. 154.

Il direttore e la Commissione, salve le responsabilità contemplate dall'art. 318 della legge comunale e provinciale, rispondono di ogni danno economico arrecato all'azienda con dolo o colpa grave.

### Art. 155.

La responsabilità attribuita al direttore e alla Commissione in forza dell'articolo precedente, non esonera i dipendenti da quella in cui essi personalmente incorrono per azioni od omissioni, tenuto conto delle attribuzioni loro conferite dal regolamento speciale.

## § 4. — *Della gestione delle aziende comunali.*

### Art. 156.

I beni immobili e mobili dell'azienda devono essere descritti in un inventario, che dovrà essere sempre tenuto in corrente.

Detti beni devono essere dati in consegna al direttore dell'azienda, il quale ne diviene contabile.

L'inventario sarà redatto a cura della Giunta municipale e verrà riveduto, all'atto dell'insediamento di ogni nuova Commissione, dalla Commissione stessa e dal direttore dell'azienda.

Art. 157.

Il piano economico, sia sommario e provvisorio che definitivo, del patrimonio dell'azienda, sarà redatto dal direttore dell'azienda stessa.

Il piano economico, sia sommario e provvisorio che definitivo, deliberato dal Consiglio comunale, sarà inviato al Comitato forestale provinciale, per la sua approvazione, ai sensi dell'art. 130 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

I piani suddetti dovranno essere riveduti periodicamente. La durata della loro efficacia sarà stabilita preventivamente caso per caso.

Ottenuta l'approvazione da parte del Comitato forestale, anche i piani economici sommari e provvisori avranno l'efficacia delle prescrizioni di massima.

Art. 158.

L'esercizio annuale delle aziende silvo-pastorali coincide con l'esercizio finanziario comunale.

Art. 159.

Il bilancio preventivo dell'azienda comprende:

a) nella parte attiva tutte le rendite e le entrate reali o figurative che si presume possano aver luogo nell'anno;

b) nella parte passiva tutte le spese reali e figurative, gli oneri, le perdite che si presume possano aver luogo nell'anno.

Esso è predisposto dal direttore, deliberato dalla Commissione, e sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnato da una relazione in cui è esposto il programma di amministrazione dell'azienda.

Sono altresì sottoposte all'approvazione del Consiglio tutte le variazioni che nel corso dell'anno finanziario si riscontrasse necessario apportare agli stanziamenti contenuti nel bilancio ed al piano di amministrazione dell'azienda.

Art. 160.

I contratti da stipularsi in forma pubblica sono ricevuti dal segretario comunale in conformità delle disposizioni in vigore per i contratti dei Comuni.

Art. 161.

I membri della Commissione, il direttore e gli impiegati dell'azienda, i consiglieri comunali, i membri della Giunta provinciale amministrativa, le autorità politiche e gli impiegati dei loro uffici non possono concorrere nè direttamente nè per interposta persona a contratti di compra-vendita, di affitto e di appalti che interessino l'azienda.

Art. 162.

L'azienda deve tenere in corrente tutti i registri indispensabili per porre in evidenza le entrate riscosse e i pagamenti fatti.

Della gestione dei beni demaniali sarà tenuto un conto a parte nel bilancio dell'azienda.

Art. 163.

Nel regolamento speciale dell'azienda può essere stabilito che il lavoro amministrativo e contabile venga compiuto dalla segreteria comunale sotto il diretto controllo del direttore tecnico e della Commissione.

Il servizio di cassa dell'azienda è compiuto dal tesoriere comunale secondo le norme stabilite dall'art. 208 della legge comunale e provinciale (T. U.).

Detto servizio non gli darà diritto a speciale compenso.

Art. 164.

I lavori di miglioramento e sistemazione del patrimonio dell'azienda vengono deliberati dalla Commissione o dal Consiglio comunale, secondo la rispettiva competenza, in base a regolare progetto redatto dal direttore tecnico.

La Commissione può ordinare l'esecuzione dei lavori in economia, con deliberazione motivata, seguendo le norme all'uopo stabilite nel regolamento speciale dell'azienda.

Tali lavori riguardano particolarmente:

a) l'impianto, l'ampliamento e la coltivazione dei vivai forestali;

b) le operazioni di coltura e governo dei boschi e terreni dell'azienda;

c) il taglio delle piante e l'allestimento dei prodotti.

§ 5. — *Vigilanza sulle aziende comunali.*

Art. 165.

Il presidente della Commissione deve, su richiesta, informare l'Amministrazione comunale dei provvedimenti adottati dalla Commissione per la gestione del patrimonio della azienda.

Art. 166.

Il bilancio dell'azienda dev'essere esaminato e discusso dal Consiglio entro trenta giorni dall'invio al sindaco.

Approvato dal Consiglio esso viene comunicato all'ispettore capo forestale, che lo trasmette con le sue osservazioni al prefetto, entro quindici giorni dal ricevimento, per la approvazione.

Art. 167.

Il conto consuntivo dovrà essere reso dal tesoriere ed approvato nei termini e nelle forme di cui all'art. 317 della legge comunale e provinciale e all'art. 99 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 168.

Nella discussione dei bilanci, dei conti e di tutti i provvedimenti di sua competenza proposti dalla Commissione, il Consiglio comunale può fare intervenire nel proprio seno, per fornire chiarimenti e notizie, il presidente della Commissione e il direttore dell'azienda.

§ 6. — *Norme per la costituzione di consorzi per la gestione di patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri Enti.*

Art. 169.

Le rappresentanze dei Comuni e degli altri Enti, i quali, ai fini di cui all'art. 155 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, intendano costituirsi in consorzio, deliberano la costituzione e approvano lo statuto del Consorzio medesimo.

Lo statuto deve determinare lo scopo e la durata del Consorzio, non inferiore ad un quinquennio, i mezzi per conseguire lo scopo stesso, il numero e la durata in carica dei rappresentanti di ciascun Ente, le modalità della nomina e lo stipendio del direttore tecnico e del personale di custo-

dia, e tutte le norme necessarie al funzionamento dell'amministrazione consorziale.

Art. 170.

I componenti delle Commissioni amministratrici dei Consorzi, costituiti ai termini dell'art. 155 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono eletti dalle rispettive rappresentanze dei Comuni e degli Enti consorziati, anche fuori del proprio seno.

Per le Commissioni amministratrici di detti Consorzi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 146, 147, 149, 150, 151 e 152 del presente regolamento.

Trattandosi di Enti di cui all'art. 150 del R. decreto surricordato, la dichiarazione di decadenza nei casi previsti dall'art. 152 del presente regolamento dei componenti delle Commissioni che ne hanno l'amministrazione spetta alla rappresentanza dei rispettivi Enti.

Art. 171.

I Consorzi costituiti a norma degli articoli 155 e 157 del R decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono enti morali e sono riconosciuti come tali col decreto che ne approva la costituzione e lo statuto.

§ 7. — *Del personale direttivo e di custodia.*

Art. 172.

La nomina per chiamata, sia nel caso di cui all'art. 142, comma 3°, sia nel caso di cui all'art. 153 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dev'essere deliberata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune e con l'intervento di almeno due terzi di essi.

Per la chiamata del direttore tecnico di aziende delle associazioni di cui all'art. 150 dello stesso decreto, la maggioranza richiesta dal comma precedente viene calcolata sul numero dei componenti l'organo amministrativo dell'ente.

Per la chiamata del direttore tecnico di aziende consorziali occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta delle singole rappresentanze degli enti consorziati.

La nomina in seguito a pubblico concorso dev'essere deliberata con l'intervento dei due terzi dei componenti gli organi amministrativi degli enti contemplati nei commi precedenti.

La scelta dovrà cadere sopra uno dei concorrenti designati da una Commissione giudicatrice, che formerà una graduatoria contenente non più di tre nomi.

Detta Commissione è composta:

a) di un professore del R. Istituto superiore agrario-forestale di Firenze o di un funzionario tecnico dell'Amministrazione forestale;

b) di un titolare di Cattedra ambulante di agricoltura;

c) di un rappresentante del Comune dell'Associazione o del Consorzio, designato dal rispettivo organo amministrativo.

Nella prima riunione la Commissione nominerà fra i propri componenti il presidente.

Art. 173.

Gli organi amministrativi di cui all'articolo precedente hanno facoltà di dispensare il direttore dall'obbligo di prestare cauzione.

Art. 174.

Il direttore è nominato per la durata di cinque anni, durante i quali egli non può essere licenziato se non per gravi motivi, che gli devono essere previamente contestati per iscritto, con invito a presentare le proprie deduzioni entro un congruo termine.

Il licenziamento alla fine del quinquennio può essere deliberato senza indicarne i motivi. Esso dev'essere comunicato all'interessato almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio, in mancanza di che la nomina s'intende rinnovata per un altro quinquennio.

Nel caso di licenziamento, la deliberazione dev'essere presa con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti l'organo amministrativo dell'ente.

Art. 175.

Oltre il direttore tecnico possono, in caso di necessità, essere assunti per il servizio dell'azienda uno o più funzionari tecnici con mansioni esecutive.

Il servizio di custodia e di sorveglianza sarà disimpegnato da un congruo numero di agenti posti alla diretta dipendenza del direttore tecnico.

Qualora gli agenti in servizio siano non idonei o insufficienti di numero e l'Ente non provveda a sostituirli o ad integrarli, il prefetto, sempre che si tratti di Enti sottoposti a tutela, vi provvederà d'ufficio, udito l'Ispettorato forestale.

§ 8. — *Norme per la gestione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri Enti.*

Art 176.

Nei casi previsti dall'art. 161 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, la proposta del Comitato forestale o dell'Ente, che si è reso parte diligente, dovrà essere comunicata a tutti gli Enti interessati, con invito a far pervenire le loro eventuali osservazioni entro il termine di 30 giorni.

Decorso tale termine, gli atti saranno sottoposti al parere del Comitato forestale e della Giunta provinciale amministrativa ed inviati con detti pareri al Ministero per l'economia nazionale per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 177.

I Comuni, che intendono esercitare la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 161 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, otterranno che il loro patrimonio silvo-pastorale sia escluso dalla gestione a cura dello Stato solo quando avranno provveduto alla costituzione di aziende speciali a norma degli articoli 139 e seguenti del detto decreto e ne avranno dato notizia all'Ispettorato forestale.

Art. 178.

In applicazione dell'art. 163 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, alla direzione dei distretti amministrativi devono preferibilmente essere preposti i funzionari che hanno la gestione dei boschi del Demanio forestale dello Stato.

Essi eserciteranno il loro ufficio sotto la vigilanza dell'ispettore forestale capo del ripartimento.

Art. 179.

Per il servizio di sorveglianza e di custodia dei patrimoni silvo pastorali compresi nei distretti amministrativi saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 175 del presente regolamento.

Art. 180.

Costituito il distretto amministrativo e nominato il direttore, questi dovrà entro 60 giorni prendere in consegna

dai capi delle amministrazioni degli Enti interessati i beni da amministrare sulla base di un inventario redatto a cura di ogni singola amministrazione.

L'inventario o, in mancanza, il verbale di consistenza saranno tenuti in corrente a cura del titolare del distretto.

Art. 181.

Il bilancio preventivo è predisposto dall'amministrazione del distretto ed è sottoposto all'approvazione delle rappresentanze dei singoli Enti entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 182.

Il direttore dell'azienda distrettuale deve tenere in corrente tutti i registri indispensabili, per porre in evidenza le entrate e le spese sostenute.

Il servizio di cassa è compiuto gratuitamente dai tesorieri dei singoli Enti.

Art. 183.

Le spese di amministrazione del distretto, comprese quelle di stipendio al personale direttivo e di custodia, sono annualmente liquidate dal Ministero per l'economia nazionale, che determinerà altresì la quota di contributo a carico dell'Azienda del demanio forestale dello Stato, nei limiti di cui all'art. 166 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Dette spese, al netto del contributo dell'Azienda, saranno addebitate ai singoli Comuni aventi patrimonio gestito dal distretto, in ragione dei redditi lordi ricavati da ciascun patrimonio.

Con ordine dell'amministratore del distretto la quota di spese, posta a carico d'ogni Comune, sarà dai tesorieri comunali versata a favore dell'Azienda suddetta.

Qualora i redditi dell'anno non coprano l'ammontare di detta spesa, la differenza sarà prelevata, come sopra, dai redditi lordi degli anni successivi.

Art. 184.

Il reddito netto dei boschi e dei pascoli di ogni singolo Ente, quale risulta dal conto consuntivo, sarà ripartito con le norme dettate dall'art. 144 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, su proposta dell'amministratore del distretto.

Art. 185.

Il capo del distretto è tenuto ad informare le amministrazioni interessate dei provvedimenti da lui adottati per la gestione dei beni di loro pertinenza.

Nella discussione dei bilanci, dei conti e di tutti i provvedimenti riguardanti la sua gestione egli, dietro invito, interverrà alle sedute dei Consigli amministrativi degli Enti, per fornire chiarimenti e notizie.

## TITOLO V.

### Costituzione e funzionamento dei Comitati forestali ed efficacia delle loro deliberazioni.

Art. 186.

I membri del Comitato forestale nominati dal Consiglio provinciale non possono rappresentare contemporaneamente alcun Comune della Provincia.

Ciascun Comune deve avere il proprio rappresentante, e non può un solo individuo riunire in sè le rappresentanze di più Comuni.

Ai membri nominati dal Ministro per l'economia nazionale, escluso il presidente, ed a quelli elettivi può esser dato un supplente.

I membri supplenti possono intervenire alle sedute, ma prendono parte alle votazioni solo nel caso di assenza o di impedimento dei membri effettivi.

Il Comitato avrà sede presso l'ufficio forestale del capoluogo della Provincia o, in mancanza, presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale e delibererà il proprio regolamento interno per la trattazione degli affari.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorrerà la presenza di almeno quattro dei suoi membri. A parità di voti prevarrà il voto del presidente.

Le funzioni di segretario del Comitato saranno disimpegnate da un funzionario tecnico forestale designato dall'ispettore capo del ripartimento.

Art. 187.

Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite.

Però a coloro che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze sono dovute:

*a*) le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti, se appartenenti alle Amministrazioni dello Stato;

*b*) le indennità di cui sopra stabilite dalle disposizioni vigenti per gli impiegati del grado settimo, se nominati dal Ministero per l'economia nazionale fra persone estranee alle Amministrazioni dello Stato;

*c*) le indennità stabilite dalle singole amministrazioni per i membri eletti dai Consigli provinciali e comunali.

Per gli accertamenti da effettuarsi nei casi previsti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e dal presente regolamento saranno corrisposte le indennità di cui alla lettera *a*) del comma precedente, se trattisi di membri appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, e quelle di cui alla lettera *b*) se trattisi di tutti gli altri componenti.

Art. 188.

Nella formazione dei nuovi Comitati, in applicazione dell'art. 181 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, resteranno in carica i membri eletti dai Consigli provinciali e comunali, purchè la nomina non sia avvenuta da oltre un anno.

I membri suddetti, che in applicazione della precedente disposizione continueranno a far parte del Comitato, s'intenderanno come nuovi nominati e resteranno in carica ancora per un triennio.

Dei rappresentanti del Consiglio provinciale il meno anziano di età assumerà le funzioni di membro supplente.

Art. 189.

In caso di assenza od impedimento del presidente questi sarà sostituito dall'ispettore forestale che fa parte del Comitato.

Il presidente avrà facoltà di delegare all'ispettore suddetto alcune delle attribuzioni inerenti al suo ufficio.

Art. 190.

Qualora ne riconosca l'urgenza, il presidente ha facoltà di designare in luogo del Comitato i membri che debbono procedere agli accertamenti previsti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e dal presente regolamento.

Art. 191.

Fra i delegati agli accertamenti locali deve essere compreso almeno uno dei membri tecnici del Comitato. Però, per le deliberazioni da prendersi in seguito a detti accertamenti, non è richiesta la presenza di coloro che parteciparono al sopraluogo.

Ove trattisi di proposte presentate dall'Ispettorato forestale dovrà essere invitato al sopraluogo un funzionario tecnico dell'Amministrazione forestale, sempre che all'accertamento non partecipi l'ispettore che fa parte del Comitato.

Per l'approvazione dei progetti e per la determinazione dei contributi per l'esecuzione delle opere di cui agli articoli 91 e 92 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, i membri elettivi del Comitato prendono parte alle deliberazioni con voto consultivo.

Art. 192.

I provvedimenti presi dal Comitato forestale che devono essere osservati anche da coloro che non siano nè proprietari nè possessori di terreni, cui i provvedimenti stessi si riferiscono, devono essere pubblicati all'albo del Comune per un periodo di 15 giorni, salvo che non sia diversamente disposto dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal presente regolamento.

Art. 193.

Tanto le norme prescritte dal Comitato forestale per l'uso dei pascoli montani appartenenti ai Comuni e ad altri Enti, quanto quelle relative alla utilizzazione dei boschi degli Enti suddetti, stabilite dallo stesso Comitato nei piani economici, devono essere a cura dell'Ispettorato forestale, pubblicate per 15 giorni all'albo dei Comuni in cui sono situati i pascoli ed i boschi.

Entro 60 giorni da quello successivo al termine della pubblicazione è ammesso contro di esse ricorso al Ministero per l'economia nazionale.

Il provvedimento del Ministero ha carattere definitivo e dovrà essere notificato al ricorrente e pubblicato all'albo del Comune per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale le norme per l'uso dei pascoli e quelle dei piani economici per i boschi diventeranno esecutive a tutti gli effetti di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

*Il Ministro per l'economia nazionale*:
BELLUZZO.

*Il Ministro per l'interno*:
FEDERZONI.

*Il Ministro per le finanze*:
VOLPI.

*Il Ministro per i lavori pubblici*:
GIURIATI.

*Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto*:
ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1426.

REGIO DECRETO 10 giugno 1926, n. 1125.

**Disposizioni concernenti l'istruzione elementare.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel secondo comma dell'art. 13 del Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432, alle parole: «della città di loro residenza» sono sostituite le seguenti: «del Comune capoluogo della circoscrizione».

Art. 2.

All'art. 47 del Testo Unico predetto è aggiunto il seguente comma:

«Le deliberazioni comunali aventi per oggetto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione elementare non sono esecutive se non sono approvate dal Consiglio scolastico o dal Provveditore, secondo le rispettive competenze. Quando il Consiglio comunale o la Giunta municipale non deliberi sulle operazioni fatte obbligatorie dalla legge e dai regolamenti scolastici oppure deliberi sulle operazioni stesse in modo non rispondente ai fini di legge senza ottenere l'approvazione delle Autorità scolastiche competenti, si sostituiscono ad essi il Consiglio scolastico e il Provveditore, secondo le rispettive competenze, provocando, ove occorrano, i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa ai termini dell'art. 220 del Testo Unico della legge comunale e provinciale. Quando l'urgenza del caso lo richieda, nelle ipotesi di questo comma, il Provveditore ha facoltà di deliberare in luogo del Consiglio, sottoponendogli il relativo provvedimento, per la ratifica, nella sua prima adunanza».

Art. 3.

L'art. 85 del Testo Unico anzidetto è sostituito dal seguente:

«Scuole elementari tenute da Corporazioni, Associazioni ed Enti morali possono, mediante apposita convenzione, essere accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi delle Amministrazioni scolastiche o dei Comuni, a condizione che le medesime siano aperte al pubblico e mantenute in conformità delle leggi e dei regolamenti e che agl'insegnanti sia corrisposto lo stipendio legale, escluso il supplemento di servizio attivo o, se trattisi di scuole da considerarsi non classificate, la retribuzione di cui all'art. 67.

La convenzione, quando si tratti di scuole istituite in Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, è approvata dal Provveditore».

Art. 4.

All'art. 123 del Testo Unico predetto, modificato dall'art. 4 del R. decreto legge 1° maggio 1925, n. 736, e dall'art. 26 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, è sostituito il seguente:

«Il concorso è indetto per posti di insegnante straordinario ogni due anni dal Provveditore con avviso pubblicato nel mese di febbraio: il termine di presentazione della domanda e dei documenti scade il 31 marzo.

I Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, bandiscono il concorso per posti d'insegnante straordinario; quelli, che si siano avvalsi della facoltà di cui all'art. 139, lo bandiscono per posti d'insegnante in soprannumero. In ogni caso, il numero dei posti è determinato in relazione

alle vacanze verificatesi nei tre anni precedenti. Quando i tre quarti dei vincitori del precedente concorso abbiano ottenuto la nomina, il Comune apre un nuovo concorso con le stesse modalità, tenendo conto, nella previsione dei posti, del numero dei vincitori del precedente concorso ancora in attesa di nomina.

Se il Comune, quando siasi verificata la condizione di cui al comma precedente, non bandisce il concorso, vi si sostituisce il Provveditore entro il termine di un mese dal giorno della accertata inadempienza.

In ogni caso, tra la data di pubblicazione dell'avviso di concorso ed il termine per la presentazione della domanda e dei documenti debbono trascorrere non meno di trenta giorni.

Per essere ammessi al concorso i candidati debbono pagare la tassa stabilita nell'annessa tabella D. 1 certificati di servizio sono soggetti alla tassa indicata nella stessa tabella ».

Art. 5.

Il 3° comma dell'art. 131 del Testo Unico predetto è sostituito dal seguente:

« Quando la nomina avviene in corso d'anno scolastico l'assegnazione della sede ha carattere provvisorio. Ha pure tale carattere l'assegnazione del maestro a sede di nuova istituzione o resasi vacante dopo la pubblicazione dell'elenco, di cui all'art. 147 del presente Testo Unico. L'assegnazione definitiva ha luogo dopo attuati i trasferimenti ».

Art. 6.

I primi quattro commi dell'art. 132 del Testo Unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« I ruoli dei maestri dipendenti dai Regi Provveditorati sono distinti in due gradi: di maestri straordinari e di maestri ordinari. Quest'ultimo grado è distinto in classi secondo la misura dello stipendio.

I ruoli sono pubblicati entro il mese di dicembre di ciascun anno, con la situazione dei maestri al 1° ottobre precedente ».

Nell'ultimo comma dell'articolo stesso alle parole « ma essi, osservate in ogni caso le disposizioni dei precedenti commi 3° e 4° » sono sostituite le seguenti: « i quali ».

Art. 7.

Il quarto comma dell'art. 137 del Testo Unico predetto è sostituito dal seguente:

« Decorsi i due mesi di assenza, l'insegnante, che non è in grado di riprendere servizio, può far domanda di essere collocato in aspettativa per motivi di salute. L'aspettativa non può eccedere i due anni; cessa col cessare della causa. All'aspettativa per motivi di salute, quando sia stata con cessa per la durata massima, non può seguire l'aspettativa per motivi di famiglia a meno che non concorrano circostanze gravi ed eccezionali, delle quali è giudice insindacabile l'autorità competente. Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa ».

Art. 8.

L'art. 138 del Testo Unico predetto è sostituito dal seguente:

« Alla continuità dell'insegnamento, nei casi di assenza del maestro per congedo o aspettativa, si provvede per mezzo di supplenti, da nominarsi a norma del regolamento ».

Art. 9.

L'ultimo comma dell'art. 143 del Testo Unico predetto è sostituito dal seguente:

« Per i trasferimenti di cui al comma precedente viene riservato un quinto dei posti vacanti ».

Art. 10.

All'art. 145 del Testo Unico predetto, modificato dall'art. 7 del R. decreto legge 1° maggio 1925, n. 736, è sostituito il seguente:

« Quando ad una stessa sede aspirano più insegnanti, della stessa o di diversa Amministrazione, il Provveditore, nel disporre il trasferimento, tiene conto dei seguenti elementi in ordine di preferenza: ragioni di famiglia, ragioni di salute, anzianità di ruolo e qualità del servizio. A quest'ordine può il Provveditore derogare quando concorrano eccezionali circostanze, che debbono risultare dal provvedimento.

L'insegnante, che debba essere destinato ad altra sede per soppressione di scuola, ha diritto alla preferenza, a meno che alla sede da lui richiesta aspirino altri maestri per gravi motivi di famiglia o di salute.

E' considerata come motivata da ragioni di famiglia la domanda di trasferimento presentata da un insegnante, che appartenga ad Associazioni o Comunità religiose, per la sede nella quale l'Associazione o la Comunità svolga per suo particolare compito apprezzabile opera nel campo dell'assistenza scolastica, delle opere integrative della scuola e della beneficenza in genere.

I Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, stabiliscono nel proprio regolamento i criteri, in base ai quali debbono essere deliberati, nel caso che intendano di procedervi e nel limite di cui all'art. 9 del presente decreto, i trasferimenti di maestri da altri Comuni o dai ruoli delle Amministrazioni scolastiche regionali.

Di regola, non possono ottenere il trasferimento i maestri, che, nell'ultimo triennio, abbiano riportato anche una sola qualifica del servizio inferiore al buono o ai quali sia stata inflitta, nello stesso periodo di tempo, una punizione superiore alla censura ».

Art. 11.

Nel 1° comma dell'art. 151 del Testo Unico predetto sono soppresse le parole « tra gli alunni » e, al n. 3, alle parole: « maggiore di tre mesi » sono sostituite le parole: « maggiore di sei mesi ».

Nel 2° comma dell'articolo stesso dopo le parole « servizio del maestro » sono aggiunte le seguenti: « e contro di esso non è ammesso alcun ricorso ».

Art. 12.

L'art. 167 del Testo Unico predetto è sostituito dal seguente:

« L'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari classificate, provvisorie o sussidiate, esistenti nella località in cui l'obbligato è domiciliato o residente.

Qualora, con la frequenza delle scuole di cui al comma precedente, il fanciullo non abbia raggiunto il 14° anno, per tutto il tempo fino al compimento dell'età dell'obbligo è tenuto a frequentare corsi, esercitazioni e simili di istruzione elementare, tenuti nella località da istituzioni di educazione e di cultura. In mancanza, è consentito all'obbligato di continuare a frequentare l'ultima classe elementare esistente fino al raggiungimento del 14° anno ».

Art. 13.

Agli articoli 183 e 185 del Testo Unico predetto sono sostituiti i seguenti:

« Art. 183. — Alle classi 2ª, 3ª, 5ª ed alle classi intermedie del corso integrativo gli alunni sono promossi mediante scrutinio; sono invece promossi alle classi 4ª e 6ª e prosciolti dall'obbligo mediante esami che hanno luogo nelle forme ed alle condizioni fissate dal regolamento.

Gli alunni, che nello scrutinio o negli esami non abbiano ottenuto la promozione per aver dato insufficiente prova in non più di due materie, sono ammessi a sostenere su tali materie una nuova prova all'inizio del successivo anno scolastico, secondo le norme dettate dal regolamento ».

« Art. 185. — Gli alunni provenienti da scuola privata o paterna, per l'ammissione alle classi intermedie dei due gradi del corso elementare ed a quelle del corso integrativo, sostengono un esame nella sessione di cui al 2° comma dell'art. 183. Per il conseguimento dei certificati di studi elementari inferiori, di compimento e di adempimento dell'obbligo sostengono gli stessi esami stabiliti per gli alunni delle scuole pubbliche.

Non possono conseguire il certificato di compimento o di adempimento dell'obbligo coloro che non siano forniti, rispettivamente, di quello di studi elementari inferiori o di compimento, eccezione fatta per coloro che nell'anno in cui si presentano all'esame compiono il 14° anno.

Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme ed alle condizioni prescritte dal regolamento ».

Art. 14.

Nel 1° comma dell'art. 199 del Testo Unico predetto è soppressa la parola « autonome ».

Art. 15.

Contro i provvedimenti del Consiglio scolastico e del Provveditore, quando non sia diversamente stabilito e salvo il disposto dall'art. 154 del Testo Unico 22 gennaio 1925, numero 432, è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, nel termine e nelle forme di cui agli articoli 154 e 155 del Testo Unico anzidetto.

*Disposizioni transitorie e generali.*

Art. 16.

All'art. 254 del Testo Unico anzidetto è aggiunto il seguente 4° comma:

« Entro lo stesso termine del quinquennio possono essere ammesse all'esame per il conseguimento del titolo legale, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma precedente, coloro che abbiano superato l'età di 23 anni ».

Art. 17.

Nel primo quinquennio dall'entrata in vigore del presente decreto sono ammessi ai concorsi per i posti di ispettore scolastico anche i direttori governativi e comunali sprovvisti del titolo di abilitazione all'ispettorato, purchè alla data del bando abbiano almeno cinque anni di lodevole servizio di direzione.

Il limite di età per questi concorrenti è elevato a cinquant'anni.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1926.*
*Atti del Governo, registro 250, foglio 24.* — COOP

---

Numero di pubblicazione 1427.

REGIO DECRETO 24 maggio 1926, n. 1113.

**Disposizioni concernenti il Regio istituto italiano di archeologia e storia dell'arte, in Roma.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 gennaio 1922, n. 10;
Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto 10 novembre 1924, n. 2359;
Udita la speciale Commissione di cui all'art. 4 del Regio decreto predetto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

*Fini dell'Istituto.*

Art. 1.

Il Regio istituto italiano di archeologia e storia dell'arte, regolato dalla legge 15 gennaio 1922, n. 10, e dal R. decreto 10 novembre 1924, n. 2359, ha per fine di promuovere e coordinare gli studi di archeologia e storia dell'arte medioevale e moderna e di incoraggiare, secondare e addestrare coloro che intendano dedicarsi alla ricerca e alla tutela dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte.

Per raggiungere i suoi scopi l'Istituto raccoglie, conserva e distribuisce i mezzi grafici e bibliografici per gli studi anzidetti, si vale dell'insegnamento, nonchè di comunicazioni e conferenze su temi di singolare importanza, studia e propone, anche mediante ricognizioni topografiche e saggi sul terreno, ricerche in Italia ed all'estero, fa e sovviene pubblicazioni periodiche ed occasionali.

Esso ha sede in Roma nel palazzo di Venezia.

Art. 2.

L'Istituto può prendere accordi, anche temporanei, per il raggiungimento dei suoi fini, oltre che con le istituzioni indicate nell'art. 1 del R. decreto 10 novembre 1924, n. 2359, con altre che perseguano analoghi scopi.

## CAPO II.

*Composizione e funzionamento.*

### Art. 3.

L'Istituto si compone di due sezioni:

1° Sezione per gli studi di archeologia;

2° Sezione per gli studi di storia dell'arte medioevale e moderna.

Fanno parte di ciascuna sezione, come membri ordinari, oltre i componenti la presidenza e il Consiglio direttivo dell'Istituto ripartiti a seconda della loro competenza personale, i professori di ruolo delle Regie università per le discipline indicate nella tabella annessa al presente decreto.

Alle due sezioni possono essere rispettivamente aggiunti altri dieci membri ordinari, per decreto Reale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Possono inoltre essere nominati membri onorari, per decreto Reale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, in seguito a designazione del Consiglio direttivo, insigni cultori di discipline archeologiche e storico-artistiche e persone largamente benemerite dell'Istituto o del patrimonio archeologico ed artistico della Nazione.

L'Istituto può creare nella Colonie italiane od all'estero sue speciali sezioni secondo norme che verranno stabilite, caso per caso, dal Consiglio direttivo.

Non sono ammessi nell'Istituto membri stranieri, nè ordinari, nè onorari, nè corrispondenti.

### Art. 4.

L'Istituto tiene annualmente una sessione per le comunicazioni e le conferenze nel periodo di tempo che sarà stabilito nel regolamento interno.

Le sezioni si adunano su proposta del Consiglio direttivo per invito del presidente dell'Istituto per lo studio e le proposte concernenti la loro attività scientifica.

### Art. 5.

I membri ordinari dell'Istituto hanno obbligo di partecipare ai lavori della sezione cui sono ascritti e di adempiere agli incarichi loro commessi dal dirigente la sezione, sia direttamente, sia in virtù di deliberazioni prese dalla sezione stessa.

### Art. 6.

Alle adunanze dell'Istituto possono prendere parte tutti i suoi componenti, ma alle votazioni partecipano soltanto i membri ordinari delle due sezioni.

Ai lavori delle sezioni partecipano soltanto i rispettivi membri ordinari.

### Art. 7.

Il presidente, entro i mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno, rassegna al Ministro per l'approvazione il programma dei lavori che l'Istituto intende svolgere nel semestre successivo, indicando il numero approssimativo dei giorni nei quali i membri ordinari residenti in altra sede dovranno essere presenti a Roma per i lavori stessi.

Per l'intervento alle adunanze l'Istituto corrisponde sul proprio bilancio ai membri ordinari non residenti in Roma le indennità di viaggio e diarie stabilite per i membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari.

Nessuna indennità spetta ai membri residenti in Roma e a quelli designati in dipendenza della carica o dell'ufficio che rivestono.

### Art. 8.

I membri ordinari dell'Istituto, che ripetutamente non si uniformino ai richiami dei dirigenti delle sezioni, possono, su proposta del Consiglio direttivo, udite le loro giustificazioni, essere esclusi dal novero di componenti dell'Istituto.

La loro radiazione viene promossa direttamente dal Ministro, quando essi incorrano nelle punizioni previste dagli articoli 29, 30 e 32 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e dagli articoli 62 a 66 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Per quei membri che non appartengano all'insegnamento o siano estranei all'Amministrazione dello Stato, la radiazione è promossa ugualmente dal Ministro in tutti i casi previsti per la destituzione degli impiegati dall'art. 66 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

## CAPO III.

*Governo e amministrazione.*

### Art. 9.

L'Istituto è governato da un presidente assistito da un vicepresidente e da un Consiglio direttivo composto di dieci membri.

Il presidente è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione; dura in carica dieci anni e può essere confermato.

Il vicepresidente, scelto fra i componenti il Consiglio direttivo, è nominato anch'esso per decreto Reale, e dura in carica cinque anni.

Fanno parte di diritto del Consiglio direttivo il direttore generale per l'istruzione superiore e il direttore generale per le antichità e belle arti. Gli altri otto membri sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il quale li designa alla nomina Regia scegliendoli come segue: tre fra i professori di ruolo della Regia università di Roma, dei quali due appartenenti alla Scuola di archeologia ed uno a quella di storia dell'arte; due fra i professori di ruolo delle altre Regie università di cui uno appartenente alla sezione di archeologia e uno a quella di storia dell'arte; tre fra i funzionari appartenenti al quarto grado dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, tra i soprintendenti, direttori ed ispettori di Enti, istituti, uffici di tutela archeologica ed artistica, o fra i cultori di archeologia e di storia dell'arte.

I membri nominati per decreto Reale si rinnovano per metà ad ogni quinquennio e sono rieleggibili.

Alla fine del primo quinquennio quattro di essi scadono dall'ufficio per sorteggio; pei quiquenni successivi la scadenza è determinata dalla maggiore anzianità.

In caso di surrogazione i membri rimangono in ufficio quanto avrebbero durato i loro rispettivi predecessori.

### Art. 10.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dà esecuzione alle sue deliberazioni; sovrintende alle manifestazioni dell'attività dell'Istituto, alla biblioteca, ai servizi amministrativi ed alla gestione economica ed invigila sulla disciplina del personale dipendente.

Il presidente dirige la sezione cui appartiene.

Il vicepresidente deve appartenere all'altra sezione e la dirige.

In caso di assenza e di impedimento il presidente è sostituito nelle funzioni dal vicepresidente.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo:

a) approva i bilanci preventivo e consuntivo dell'Istituto;

b) delibera circa le variazioni da introdursi nel bilancio preventivo e gli storni di somme da uno ad altro capitolo;

c) esamina le proposte di ciascuna delle due sezioni e delibera su di esse;

d) delibera sull'assegnazione ai vincitori, designati dalle rispettive Commissioni, delle borse di perfezionamento al l'interno e all'estero;

e) assegna, nei limiti dei fondi all'uopo stanziati nel bilancio dell'Istituto ed in conformità delle proposte delle Scuole di archeologia e di storia dell'arte, speciali sussidi di viaggio ad alunni delle medesime;

f) stabilisce ed assegna speciali missioni di carattere scientifico;

g) delibera su tutto quanto concerne l'assunzione, la carriera e la cessazione dal servizio del personale addetto al l'Istituto.

Art. 12.

L'anno finanziario si inizia il 1° luglio ed ha termine al 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di maggio di ogni anno il presidente presenta all'esame del Consiglio direttivo il bilancio preventivo per il successivo anno finanziario, e non più tardi del mese di novembre di ciascun anno presenta al Consiglio il bilancio consuntivo dell'anno finanziario scaduto.

Il bilancio preventivo ed un riassunto del consuntivo sono inviati al Ministero della pubblica istruzione perchè ne prenda conoscenza.

Il consuntivo con tutti gli allegati è trasmesso direttamente dall'Istituto alla Corte dei conti per l'esame in via amministrativa e la dichiarazione di regolarità.

Art. 13.

Col regolamento interno dell'Istituto verranno dettate le norme per la gestione del bilancio e per l'ordinamento amministrativo e contabile.

Art. 14.

Sono addetti all'Istituto ed a carico del suo bilancio:

un segretario al quale sono affidate tutte le funzioni amministrative;

due applicati;

due custodi per le mansioni di fatica.

La nomina di essi è fatta dal Consiglio direttivo.

L'Istituto si vale inoltre degli impiegati e dei subalterni appartenenti ai ruoli del personale delle biblioteche governative, che sono messi a sua disposizione dal Ministero della pubblica istruzione, a norma ed entro i limiti dell'art. 5 della legge 15 gennaio 1922, n. 10.

Il presidente dell'Istituto, sentito il Consiglio direttivo, può assumere per incarico temporaneo, retribuito a norma del regolamento interno, non oltre tre persone idonee a funzioni di concetto, per il carteggio scientifico e per la cura delle pubblicazioni.

E' in facoltà del presidente di destinar temporaneamente con sua ordinanza gli anzidetti impiegati e subalterni a man sioni diverse da quelle cui sono ordinariamente adibiti.

Art. 15.

Tutte le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale addetto all'Istituto sono dettate nel regolamento interno, il quale per questa parte deve riportare il preventivo assenso dei Ministri per l'istruzione e per le finanze.

CAPO IV.

*Insegnamenti.*

Art. 16.

I nove posti di professore di ruolo della Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Roma, di cui all'art. 2 del R. decreto 10 novembre 1924, n. 2359, sono assegnati alle discipline seguenti:

archeologia e storia dell'arte antica;

epigrafia e antichità greche;

epigrafia e antichità romane;

etruscologia e archeologia italica;

numismatica;

paletnologia;

topografia dell'Italia antica;

storia dell'arte medioevale;

storia dell'arte del rinascimento e moderna.

I predetti posti di ruolo sono conferiti con le norme che regolano le nomine dei professori delle Regie università e dei Regi istituti superiori.

Sulle proposte di concorso, fatte per le discipline suindicate dalla Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Roma, non è sentito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 17.

Il Consiglio direttivo, ove le disponibilità del bilancio lo consentano, può, su proposta della Scuola di archeologia e di quella di storia dell'arte, far impartire presso la Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Roma speciali corsi di perfezionamento nelle discipline archeologiche o di storia dell'arte, riservati agli alunni iscritti alle due scuole. Le lezioni o esercitazioni, per ciascuno di tali corsi, saranno affidate di regola ai professori delle materie cui più specialmente essi si riferiscono, od anche a persone di riconosciuta competenza. Esse non potranno superare il numero di 30 durante l'anno accademico e saranno retribuite con L. 100 per ogni esercitazione o per ogni lezione effettivamente impartita. La spesa complessiva per i corsi anzidetti non potrà superare in ciascun anno la somma di L. 10,000.

Art. 18.

Nel titolo dello statuto della Regia università di Roma che concerne la Scuola di archeologia e di storia dell'arte saranno stabilite le norme per la preparazione scentifica e per l'addestramento pratico dei giovani che intendano dedicarsi al governo dei monumenti, delle gallerie, musei e scavi di antichità, e per il conferimento dei diplomi necessari per l'ammissione ai concorsi per la carriera d[illegible] funzionari [illegible]ientifici [illegible]ipendenti dalla Direzione generale d[illegible] antichità e belle arti.

I soprintendenti, direttori ed ispettori dei Regi musei e scavi, monumenti e gallerie, sono tenuti a fornire, previ accordi con le direzioni delle Regie scuole italiane di [illegible]cheologia e di storia dell'arte, la loro collaborazione per agevolare il tirocinio degli alunni delle scuole medesime, sia guidandoli in esercitazioni pratiche di catalogo o di scavo, sia illustrando ad essi speciali collezioni.

Per il detto tirocinio presso qualcuna delle rispettive Soprintendenze possono essere temporaneamente istituite stazioni per gli alunni della Scuola, le quali sono affidate alle cure e alla guida del personale suddetto.

## CAPO V.

*Pubblicazioni.*

### Art. 19.

Le pubblicazioni periodiche dell'Istituto, da stabilirsi nel regolamento interno, sono distinte in due sezioni separate: l'una per le discipline archeologiche, l'altra per quelle di storia dell'arte medioevale e moderna.

Il Ministro per la pubblica istruzione comunica le notizie degli scavi ad una Commissione di cinque membri, da lui nominata su proposta dell'Accademia dei Lincei e del Regio istituto di archelogia e storia dell'arte.

La pubblicazione delle « Notizie degli scavi » è fatta dall'Accademia dei Lincei di concerto col Regio istituto di archeologia e storia dell'arte. Essa continua a costituire una serie degli atti dell'Accademia. L'Istituto ha diritto ad un numero di copie speciali delle Notizie, proporzionale al suo contributo alle spese.

### Art. 20.

L'Istituto pubblicherà inoltre, a liberi intervalli e compatibilmente con le disponibilità del bilancio, in una speciale biblioteca, comune alle due sezioni, ed in volumi separati, cataloghi di collezioni archeologiche ed artistiche e monografie ampie ed organiche che, per il loro carattere e per la loro estensione, non possano trovar posto nelle pubblicazioni periodiche.

Altre eventuali pubblicazioni possono farsi dietro deliberazione del Consiglio direttivo dell'Istituto.

### Art. 21.

I monumenti e gli oggetti d'antichità e d'arte, che vengano in luce da scavi, debbono essere annunziati entro sei mesi dalla scoperta nella relativa pubblicazione dell'Istituto.

Il Consiglio direttivo, presa conoscenza sommaria della importanza delle scoperte o dei monumenti così annunziati, determina, di concerto col Ministero, il limite massimo di tempo dentro il quale il funzionario scopritore o il capo del servizio relativo o dell'Istituto, cui appartiene il monumento inedito, debbono presentarne la estesa illustrazione.

Qualora questi funzionari non la presentino entro il tempo stabilito, il Regio istituto di archeologia e storia dell'arte ha facoltà di incaricare della pubblicazione uno dei suoi membri, il quale ha diritto di esigere i rilievi e le riproduzioni eventualmente eseguiti a spese dello Stato e di avere dagli uffici competenti piena libertà per i relativi studi e per eseguire rilievi e riproduzioni.

Identico procedimento può essere adottato per i monumenti provenienti da scavi, che già esistano nelle pubbliche collezioni e siano comunque ancora inediti.

Il Consiglio direttivo segnalerà al Ministero, per gli opportuni provvedimenti, i funzionari che non adempiano agli obblighi indicati nel presente articolo.

### Art. 22.

Due Comitati esecutivi, di tre membri ciascuno per le due sezioni, da scegliersi fra i componenti dell'Istituto, sovrintendono alla redazione delle pubblicazioni.

A tali Comitati possono essere aggregati, come collaboratori a titolo gratuito, assistenti alle cattedre delle due Scuole e alunni delle medesime.

### Art. 23.

L'Istituto può affidare l'edizione di tutte o di alcune delle sue pubblicazioni ad una casa editrice.

I contratti relativi sono conchiusi dal presidente, udito il Consiglio direttivo.

## CAPO VI.

*Borse e premi.*

### Art. 24.

Ogni anno, entro il mese di marzo, il presidente dell'Istituto, udito il Consiglio direttivo, bandisce fra i laureati in lettere due concorsi per borse di perfezionamento, uno negli studi di archelogia ed uno in quelli di storia dell'arte medioevale e moderna.

Il Consiglio direttivo, udite le proposte delle due Scuole, delibera, anno per anno:

1° il numero delle borse per ciascuna delle due branche di studio;

2° l'importo di ciascuna borsa;

3° tutte le norme particolari da inserire nell'avviso di concorso.

L'avviso di concorso è inviato al Ministero della pubblica istruzione per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Il concorso è per titoli e per esami, secondo le norme previste nel regolamento interno dell'Istituto.

### Art. 25.

La Commissione giudicatrice per le borse di perfezionamento in archeologia è composta del direttore della scuola, di tre insegnanti ufficiali delle materie nelle quali il candidato è chiamato a rispondere e di un rappresentante dell'Istituto archeologico che non faccia parte della medesima scuola.

La Commissione per le borse di perfezionamento in storia dell'arte è composta del direttore e di un insegnante ufficiale della scuola, di due insegnanti della Facoltà di lettere e filosofia designati dal direttore della scuola e di un rappresentante dell'Istituto, estraneo alla scuola.

La presidenza delle Commissioni spetta al direttore della rispettiva scuola.

I rappresentanti dell'Istituto nelle Commissioni sono scelti dal presidente.

### Art. 26.

Le borse sono conferite ai primi graduati ed eventualmente ai successivi in caso di rinuncia di quelli che precedono.

Ciascuna borsa ha la durata di tre anni ed ha inizio dal 1° novembre.

Coloro che abbiano ottenuto la borsa debbono svolgere i loro studi secondo le norme che saranno prescritte dai Consigli delle scuole.

Coloro che non adempiono agli obblighi prescritti dai Consigli delle scuole decadono dal godimento della borsa.

### Art. 27.

Il pagamento delle borse è effettuato dall'Istituto a norma del regolamento interno.

### Art. 28.

Il Ministero della pubblica istruzione corrisponde all'Istituto con mandato diretto, la somma annua di L. 60,000 stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero

stesso per borse di perfezionamento e sussidi e cioè lire 30,000 per l'archeologia e L. 30,000 per la storia dell'arte.

L'Istituto, ove le disponibilità del suo bilancio lo consentano, può destinare altri fondi per la concessione delle borse di studio e dei sussidi anzidetti.

Art. 29.

L'Istituto assegna premi ai migliori fra i giovani laureati delle università del Regno, che abbiano presentato una dissertazione di laurea in qualcuna delle discipline archeologiche o storico-artistiche.

Il numero e la misura dei premi sono stabiliti dal Consiglio direttivo anno per anno in relazione alle disponibilità del bilancio.

Nel regolamento interno dell'Istituto saranno determinate le norme per l'assegnazione dei premi.

CAPO VII.

*Missioni e scavi.*

Art. 30.

Il presidente dell'Istituto, su conforme deliberazione del Consiglio direttivo e quando le disponibilità del bilancio lo consentano, può concedere assegni a membri dell'Istituto o a studiosi di riconosciuta competenza per compiere studi e ricerche all'interno o all'estero, eseguire determinati lavori di scavo o assistere a importanti lavori di scavo eseguiti dallo Stato, da Enti o da privati.

Il Consiglio direttivo determina, caso per caso, le modalità per lo svolgimento della missione.

Art. 31.

L'Istituto, ove intenda intraprendere scavi o ricerche in fondi di proprietà di Enti morali o di privati, deve presentare analoga richiesta al Ministro per la pubblica istruzione, indicando il fondo in cui sono da eseguire gli scavi o le ricerche, la loro durata e l'estensione dell'area da esplorarsi.

Il Ministro decide, sentita la competente Soprintendenza e la Commissione centrale per le antichità e belle arti.

Art. 32.

Tutti gli scavi e le ricerche da eseguirsi a cura dell'Istituto devono essere condotti secondo le norme dettate per gli scavi governativi. Il Consiglio direttivo dell'Istituto prenderà accordi coi soprintendenti per quanto riguarda la sorveglianza delle operazioni.

Art. 33.

L'Istituto non ha diritto su alcuna delle cose scoperte, nè ha competenza per la ripartizione di esse e per stabilire i rapporti coi proprietari dei fondi, siano essi privati o Enti morali; a tutto ciò provvedono i soprintendenti, secondo le norme degli articoli 91 e seguenti del R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363.

Tuttavia l'Istituto, fino a che le cose scoperte non siano annunziate nelle « Notizie degli scavi » ed illustrate poi nelle proprie pubblicazioni, e in ogni caso non oltre due anni dalla scoperta, ha il diritto esclusivo di farne oggetto di studio e di riservarsene la pubblicazione.

Art. 34.

Le spese di conservazione delle cose scoperte sono a carico dell'Amministrazione dello Stato, a meno che l'Istituto non creda di contribuire a quelle dei restauri occorrenti a mettere le cose scoperte in condizione di essere pubblicate.

CAPO VIII.

*Biblioteca.*

Art. 35.

L'Istituto cura la conservazione, l'incremento ed il funzionamento della biblioteca assegnatagli in uso perpetuo in virtù della legge 15 gennaio 1922, n. 10.

Art. 36.

La biblioteca è regolata dalle norme generali che disciplinano le biblioteche pubbliche governative, salvo quelle disposizioni che, dato il carattere particolare di essa, saranno stabilite nel regolamento interno dell'Istituto.

Le proposte per l'acquisto dei libri sono deliberate dal Consiglio direttivo.

CAPO IX.

*Regolamento interno.*

Art. 37.

Il regolamento interno, contiene, oltre le norme cui si fa espresso riferimento negli articoli precedenti, ogni altra disposizione concernente il funzionamento interno dell'Istituto.

Il regolamento è emanato dal presidente, udito il Consiglio direttivo, e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *luglio* 1926.
*Atti del Governo, registro* 250, *foglio* 15. — COOP

*Tabella delle cattedre universitarie, i cui titolari hanno diritto di far parte del Regio istituto italiano di archeologia e storia dell'arte (art. 3, comma 2°, del decreto).*

Università di Bologna — Archeologia.
Id. Bologna — Storia dell'arte.
Id. Cagliari — Archeologia.
Id. Firenze — Archeologia.
Id. Firenze — Storia dell'arte.
Id. Genova — Archeologia.
Id. Milano — Storia dell'arte medioevale e moderna.
Id. Napoli — Archeologia.
Id. Napoli — Antichità pompeiane.
Id. Padova — Archeologia.
Id. Palermo — Archeologia.
Id. Pavia — Archeologia.
Id. Pisa — Archeologia.
Id. Roma — Archeologia.
Id. Roma — Epigrafia e antichità greche.
Id. Roma — Epigrafia e antichità romane.
Id. Roma — Archeologia italica ed etrusca

Università di Roma — Paletnologia.
Id. Roma — Topografia romana.
Id. Roma — Numismatica.
Id. Roma — Storia dell'arte medioevale e del rinascimento.
Id. Roma — Storia dell'arte dal 600 ai tempi nostri.
Id. Torino — Archeologia.
Id. Torino — Storia dell'arte medioevale e moderna.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

*Il Ministro per la pubblica istruzione*:
FEDELE.

**REGIO DECRETO** 4 marzo 1926.
**Nomina del Collegio arbitrale di 1° grado per la provincia di Catania, per l'anno 1926.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;
Visto l'art. 54 del regolamento approvato con Nostro decreto 6 gennaio 1916, n. 140;
Visto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;
Visto l'art. 1° del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;
Visti i decreti in data 9 dicembre 1925 e 24 febbraio 1926 dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;
Vista la deliberazione in data 15 gennaio 1926 della Commissione Reale straordinaria per l'amministrazione della provincia di Catania;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia ed affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado, di cui all'art. 3 della legge 19 luglio 1914, n. 761, per la provincia di Catania, per l'anno 1926, risulta formato dai signori:
Cav. uff. avv. Cefali Francesco, consigliere della Corte d'appello di Catania, presidente effettivo;
Cav. uff. Passanisi Salvatore, consigliere della Corte d'appello di Catania, presidente supplente;
Cav. uff. Martinez Ernesto, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario;
Cav. ing. Mangano Sebastiano, primo ingegnere di sezione del Genio civile, arbitro supplente;
Cav. ing. prof. Sciutò Salvatore, arbitro ordinario di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catania.
Cav. uff. ing. Patanè Vincenzo, arbitro supplente di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catania.
Il predetto Collegio funzionerà dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — GIURIATI — ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1926.
**Elenco degli aeroporti per l'approdo e la partenza degli aeromobili per il compimento delle operazioni doganali.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1922, n. 1878, che approva e rende esecutiva la convenzione per il regolamento della navigazione aerea stipulata a Parigi, fra l'Italia ed altri Stati, il 13 ottobre 1919;
Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;
Visto il decreto del Vice-commissario per l'aeronautica in data 15 novembre 1923, che determina gli aeroporti doganali;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;
Di concerto col Ministro per le finanze:

Decreta:

Art. 1.

Ogni aeromobile, sia italiano che straniero, proveniente dall'estero o all'estero diretto, deve approdare in uno degli aeroporti doganali più oltre elencati, o partire da uno di essi, per il compimento dei riscontri e delle operazioni doganali prescritte:

1° Aeroporti per l'atterraggio degli aeroplani:
1. Mirafiori (Torino), circoscrizione doganale di Torino.
2. Cinisello (Milano), id. Milano.
3. Boscomantico (Verona), id. Trento.
4. Campoformido (Udine), id. Udine.
5. Zaule (Trieste), id. Trieste.
6. Loreto (Ancona), id. Ancona.
7. Brindisi (Lecce), id. Bari.
8. Capodichino (Napoli), id. Napoli.
9. Centocelle (Roma), id. Roma.
10. S. Giusto (Pisa), id. Livorno.
11. Catania (Catania), id. Catania.
12. Cagliari (Cagliari), id. Cagliari.

2° Aeroporti per l'atterraggio dei dirigibili (Aeroscali):
1. Cinisello (Milano), circoscrizione doganale di Milano.
2. Ferrara (Ferrara), id. Venezia.
3. Ciampino (Roma), id. Roma.
4. Augusta (Siracusa), id. Catania.

3° Aeroporti per l'ammaraggio degli idrovolanti (Idroscali):
1. Genova (Genova), circoscrizione doganale di Genova.
2. Marina di Pisa (Pisa), id. Livorno.
3. Livorno (Livorno), id. Livorno.
4. Orbetello (Grosseto), id. Livorno.
5. Ostia (Roma), id. Roma.
6. Napoli (Napoli), id. Napoli.
7. Brindisi (Lecce), id. Bari.
8. Ancona (Ancona), id. Ancona.
9. Venezia (Venezia), id. Venezia.
10. Portorose (Trieste), id. Trieste.
11. Fiume (Fiume), id. Fiume.
12. Zara (Zara), id. Ancona.
13. Palermo (Palermo), id. Palermo.
14. Siracusa (Siracusa), id. Catania.
15. Marsala (Trapani), id. Palermo.
16. Cagliari (Cagliari), id. Cagliari.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1926.

p. *Il Ministro*: A. BONZANI.

*Il Ministro per le finanze*:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1926.

**Ammissione dell'industria della fabbricazione delle lastre fotografiche e cinematografiche e quella per le carte da fotografia a fruire delle agevolezze consentite all'alcool denaturato.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti, approvato con R. decreto 21 novembre 1909, n. 762;

Visto il R. decreto 1° settembre 1906, n. 506, che ammette l'industria delle carte per fotografia, preparate con la gelatina-bromuro, a fruire delle agevolezze consentite all'alcool adulterato;

Visto il successivo R. decreto 21 febbraio 1909, n. 114, che ammette del pari l'industria della fabbricazione delle pellicole fotografiche e cinematografiche a godere delle medesime agevolezze;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione delle lastre fotografiche e cinematografiche, e quella delle carte per fotografia preparate con altro processo diverso da quello della gelatina-bromuro, sono ammesse a fruire delle agevolezze consentite all'alcool denaturato.

Art. 2.

Lo spirito destinato a preparare il solvente per il collodio da adibirsi alla fabbricazione delle lastre e delle carte di cui sopra sarà adulterato mediante aggiunta, per ciascun ettolitro di spirito, di litri 10 di etere solforico.

Art. 3.

Il denaturante di cui al precedente art. 2, potrà essere impiegato anche per le industrie delle carte per fotografia preparate con la gelatina-bromuro e delle pellicole fotografiche e cinematografiche in luogo dei denaturanti rispettivamente stabiliti dai decreti Ministeriali 11 ottobre 1906 e 17 marzo 1909, che disciplinano l'applicazione dei precitati Regi decreti 1° settembre 1906, n. 506, e 21 febbraio 1909, n. 114.

Art. 4.

L'etere solforico da servire come denaturante, secondo i due articoli precedenti, sarà sempre fornito dalla ditta e previamente verificato dal competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette.

Art. 5.

In ogni caso lo stabilimento in cui deve adoperarsi lo spirito adulterato, a norma del presente decreto e di quello 11 ottobre 1906, sarà sottoposto alla vigilanza permanente, nonchè alle altre condizioni stabilite dal ripetuto decreto Ministeriale 17 marzo 1909.

Roma, addì 30 giugno 1926.

*Il Ministro*: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1926.

**Dichiarazione di aeromobili di Stato agli effetti del regolamento 11 gennaio 1925, n. 356, per la navigazione aerea.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 4 del regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che agli effetti delle disposizioni contenute nel regolamento stesso dà facoltà al Commissario per l'aeronautica di dichiarare aeromobili di Stato, quelli che, pure appartenendo a privati cittadini o società compiano un servizio per conto dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, che istituisce il Ministero dell'aeronautica;

Decreta:

*Articolo unico.*

A tutti gli effetti dell'art. 20, primo comma, del su citato regolamento 11 gennaio 1925, n. 356, per la navigazione aerea, sono dichiarati aeromobili di Stato gli apparecchi delle Scuole civili di aviazione che compiono corsi di pilotaggio per conto del Ministero dell'aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1926.

p. *Il Ministro*: BONZANI.

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Comunicazioni.**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 1° luglio 1926, n. 1659, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1018, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 21 gennaio 1926, n. 142, concernente modificazioni al regime doganale delle mandorle, dei semi di soja e del tricloruro di etilene.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 1° luglio 1926, n. 1660, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1926, n. 1017, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 21 giugno 1926, n. 142, concernente modificazioni al regime doganale dei prodotti della pellicceria.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

**Comuni fillosserati.**

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Ferrazzano, in provincia di Campobasso, con decreto odierno sono estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, agli effetti dell'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

***Perdita di certificati.*** **1ª Pubblicazione.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilascerranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| 3.50 % | 252194 | Confraternita di S. Giovanni Battista in Monte Castrilli (Perugia), libera . . . . . . . . . . . . . . . L. | 70 — |
| » | 334147 | Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . . » | 3.50 |
| » | 419271 | Intestata come la precedente, libera . . . . . . . » | 7 — |
| » | 450095 | Buschetti Dolores fu Alfonso, nubile, dom. a Torino . . . . » | 157.50 |
| Cons. 5 % | 103177 | Rago Elisa di Raffaele-Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Salerno . . . . . . . . . . . » | 200 — |
| » | 109776 | Rago Elisa di Raffaele, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Salerno . . . . . . . . . . . . . » | 350 — |
| » | 93089 | Tiscione Adelaide fu Pasquale, nubile, dom. a New York . . . » | 500 — |
| Certificato provvisorio valevole pel ritiro di obbligazioni delle Venezie rilasciato a Udine il 2 ottobre 1923. | 6000 | Freschi Luigi fu Luigi, quale tutore della minore Bearzi Bruna-Maria fu Guglielmo . . . . . . . . . . Capitale » | 1.800 — |
| Cons. 5 % vecchio | 1237857<br>Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: Bordin Maria e Fulgenzio di Alfonso, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Susa (Torino) . . . »<br>per l'usufrutto: Ancelin Maria Michela fu Giovanni Pietro, ved. Burdin. | 60 — |
| Cons. 5 % | 139856 | Patronato scolastico di Albuzzano (Pavia) . . . . . . » | 60 — |
| Cons. 5 % vecchio | 1271335 | Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di S. Giacomo in Gavi (Alessandria) . . . . . . . . . . . . . . » | 80 — |
| 3.50 % | 530427 | Soluri Emma fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Maisetta Marianna di Gennaro, ved. di Soluri Giuseppe fu Saverio, dom. in Gimigliano (Catanzaro) . . . . . » | 119 — |
| » | 775111 | Soluri Emma fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Maisetta Gennaro fu Raffaele, dom. in Gimigliano (Catanzaro) . . . » | 38.50 |
| » | 33083 | Cappellania Colombo in S. Domenico di Legnano provincia di Milano . . . . . . . . . . . . . . » | 700 — |
| Cons. 5 % vecchio | 780235<br>Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: Falco Biagio fu Francesco-Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Viggiano Isabella fu Vincenzo, dom. a Torraca (Salerno) . . . . »<br>per l'usufrutto: Viggiano Isabella fu Vincenzo, ved. Falco, ecc. | 25 — |

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 19608 | Pulignani Roberto fu Nazareno, dom. al Panama . . . . L. | 60 — |
| » | 229285 Solo certificato di usufrutto | per l'usufrutto: Giacchetti Carolina fu Gaetano . . . . . » per la proprietà: Ciolli Maria di Vincenzo, moglie di Gaetano Camerino fu Gaetano, dom. a Salerno. | 635 — |
| » | 249754 | Marzaroli Angiolina fu Francesco, nubile, dom. a Calendasco (Piacenza) vincolata . . . . . . . . . . . . . » | 170 — |
| P. N. 4.50 % | 12611 | Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . . » | 45 — |
| Cons. 5 % | 15440 Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: Ternavasio Gabriella di Antonio, moglie di Zola Angelo fu Clementino, dom. a Roma . . . . . . . » per l'usufrutto: Ternavisio Antonio fu Bartolomeo. | 100 — |
| » | 15441 Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: Ternavasio Adele di Antonio, nubile dom. in Udine . . . . . . . . . . . . . . . . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente. | 255 — |
| 3.50 % | 163697 | Curazia di II porzione nella Cattedrale di Ceneda di Vittorio (Treviso) . . . . . . . . . . . . . . . » | 52.50 |
| Cons. 5 % | 396794 | Mainardi Luisa di Francesco, ved. di Ferrari Rodolfo, dom. a San Remo (Imperia), vincolata . . . . . . . . . . » | 35 — |
| 3.50 % | 795838 | Girardi Annina fu Pietro, moglie di Luigi Gaetano, dom. a Marigliano (Caserta), vincolata . . . . . . . . . » | 196 — |
| Cons. 5 % | 11519 | Rugge Luigi del fu Luigi, vincolata . . . . . . . . » | 35 — |
| 3.50 % | 479457 | Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Verolengo (Torino) . . . . . . . . . . . . . . . » | 171.50 |
| » | 151717 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . » | 49 — |
| » | 163636 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . » | 59.50 |
| » | 184968 | Parrocchia di S. Giovanni Battista in Verolengo (Torino) . . » | 14 — |
| » | 193693 | Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Verolengo (Torino) . . . . . . . . . . . . . . . » | 17.50 |
| » | 200698 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . » | 7 — |
| » | 589779 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . » | 175 — |
| » | 488181 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . » | 3.50 |
| » | 62405 | Compagnia del SS Sacramento eretta nella Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Verolengo . . . . . . . » | 14 — |
| » | 62529 | Parrocchia di S. Giovanni Battista in Verolengo . . . . . » | 7 — |
| » | 62528 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . » | 28 — |
| » | 80507 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . » | 28 — |

| CATEGORIA del debito | NUMERO di iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| 3.50 % | 80711 | Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Verolengo . L. | 294 — |
| » | 85269 | Beneficio Parrocchiale di Verolengo (Torino) . . . . . . » | 3.50 |
| » | 89663 | Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni Battista di Verolengo (Torino) . . . . . . . . . . . . . . . . » | 35 — |
| Cons. 5 % | 389162 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . » | 290 — |
| » | 381493 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . » | 70 — |
| 3.50 % | 93121 | Altare del SS. Rosario amministrato dalla Compagnia del SS. Sacramento eretto nella chiesa Parrocchiale di Verolengo . . » | 21 — |
| » | 127119 | Compagnia del SS. Sacramento eretta nella chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Verolengo (Torino) . . . . . . » | 31.50 |
| » | 10737 | Compagnia del SS. Sacramento di Verolengo (Torino) per l'altare del Rosario eretto nella Parrocchiale di detto luogo . . » | 42 — |
| » | 636305 | Compagnia del SS. Sacramento di Verolengo (Torino) . . . » | 14 — |
| » | 563364 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . » | 66.50 |
| » | 542536 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . » | 157.50 |
| » | 62404 | Compagnia del SS. Sacramento del Rosario eretta in Verolengo. » | 21 — |
| 3.50 % (1902) | 8837 | Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Verolengo (Torino) . . . . . . . . . . . . . . . » | 14 — |
| 3.50 % | 807669<br>Solo certificato di usufrutto | per l'usufrutto: Colli Laura fu Francesco, ved. di Grimaud Federico, dom. a Torino . . . . . . . . . . . . . »<br>per la proprietà: Raimondo Ermenegilda di Felice, moglie di Finesi Ulderico, dom. a Roma. | 500.50 |
| » | 807670<br>Solo certificato di usufrutto | per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . . . »<br>per la proprietà: Raimondo Ines di Felice, moglie di Pavoni Alessandro, dom. a Tripoli. | 500.50 |
| 3.50 % (1902) | 16283<br>Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: Comune di Atena (Salerno) . . . . . . »<br>per l'usufrutto: Di Marco D. Nicola fu Giuseppe. | 553 — |
| » | 16296<br>Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: Comune di Atena Lucana (Salerno) . . . . »<br>per l'usufrutto: sac. Mango Lucantonio fu Giuseppe. | 308 — |
| Cons. 5 % | 212438 | Targioni Bice fu Francesco, moglie di Bordoni Tito, dom. a Firenze, vincolata . . . . . . . . . . . . . . . . » | 1320 — |

Roma, 30 giugno 1926.

*Il direttore generale*: CIARLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.